



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

B

Ricevuta della lettera N.9044/S.G.
dell'8 Gennaio 1923 con allegati in_
dirizzata a S.E. il Ministro del
Tesoro.

Roma 9 Gennaio 1923

Devisani

Tommaso

8 gennaio

2

N. 9044
S. - C.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R. Decreto 4 maggio 1922 N. 638, trasmetto all'E.V. in copia autentica, le seguenti decisioni di recuperi emanate da questa Commissione d'inchiesta:

1° - Sistemazione contratti forniture materiale aeronautico con la Ditta Soc. An. Ing. O. Pomilio .

2° - Vendita di materiali antipirici alla Ditta Giuseppe Dariani di Torino .

3° - Vendita di tele e materiali metallici alla Sezione Romana dell'Ass. Nazion. tra mutilati ed invalidi di guerra (cointeressato S. G. Scolora Salvatore)

4° - Vendita di 4000 Tonn. di piombo antimoniato alla ditta Abramo Colombo .

5° - Vertenza con la Ditta Giovanni Colombo di Monza per i legnami del Parco di Serregno .

6° - Vendite di autocarri esistenti presso il 5° - autoraggruppamento di Trieste alla Ditta Ing. Gilmo Della Favera .

7° - Vendita di materiali metallici esistenti presso la Sotto direzione del Venio Mil. di Padova alle ditte Bigotti Costantino di Roma, Capit. Luigi Bocci, Ing. Giovanni Landini, Ing. Ernesto Paciani .

Restituire al Conte Gastoni

A S.E.

IL MINISTRO DEL TESORO

ROMA

- 8° - Vendita dei Magazzini Vestiario ed Equipaggiamento di Milano e Torino - Sindacato Nazionale delle Cooperative, Soc. Mercantile Italiana di Genova, Società Immobiliare Finanziaria di Milano, Banca Bergamesca di Depositi, Sig. Bonomelli Luigi, Sig. Scalera Salvatore, Sig. Henry Kirken .
- 9° - Contratti relativi a sottostrutture, in stallazione De Stefano per mortai da 210 ed accessori affidati alle ditte Mangiapan-Fossati - Ravonelli e Westinghouse .
- 10° - Contratti di forniture di pompe Benaglia affidati alla Ditta Amleto Pelvatico di Milano .
- 11° - Recupero a carico della Società Ilva e dei suoi Amministratori Comm. Max Bondi, Ing. Arturo Luzzatto, Ing. Cesare Fera, Conte Anselmo Orlando, Avv. Giorgio Olivetti, Comm. Ludovico Mazzotti Biancinelli .
- 12° - Contratti per forniture di mitragliatrici Fiat stipulati con le ditte Metallurgica Bresciana, e Fiat .
- 13° - Contratti di trasformazioni di metalli con la ditta Ugo Colombo di Milano .
- 14° - Ufficio Sbarchi e Dispersioni di Genova - Ditta Cier Conti Giorgi di Genova e Soci .
- 15° - Ufficio Acciai Rapidi - Panzini Mario - Sappia Ezio, De Ronaco Ing. Domenico e Cauda Cap. Ernesto -
- 16° - Ufficio Acciai Rapidi - Soc. Ing. F. Bastianelli e C. di Roma
- 17° - Ufficio Acciai Rapidi - Ditta Giuseppe Veill, e Cap. Cauda Ernesto .
- 18° - Ufficio Acciai Rapidi - Viola Furio di Genova
- 19° - Ufficio Acciai Rapidi Sig. Roccastaglia Attilio .
- Sarò grato all'R.V. di un cenno di ricezione .

IL PRESIDENTE

F. C...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER
LE SPESE DI GUERRA .-

Sulla sistemazione dei contratti per forniture di materiale aeronautico , affidata alla Ditta Soc. An. per costruzioni aeronautiche Ing. O. Pomilio , sistemazione affettuata dal Comitato Interministeriale con decreto N°61 del 17 ottobre 1919 :

Deliberando su la relazione e le proposte della sotto-commissione D .

Attese le difese della ditta contenute nei memoriali esibiti .

Ha emesso la seguente decisione

Visto che la Ditta Ing. O. Pomilio al 20 Novembre 1918 , data di pubblicazione dei decreti luogotenenziali N°1697 , portante la sospensione dei lavori per usi di guerra , e N°1698 , istitutivo del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra , aveva in corso un'ordinazione per la fornitura di N°10 aeroplani da caccia Pomilio tipo gamma , e uno schema di convenzione per la fornitura di 500 apparecchi di aviazione tipo A /3 ;

Che il Comitato Interministeriale , in base alla proposta della Sezione Tecnica di Torino ed al parere della Giunta Esecutiva , liquidò alla Ditta con il citato decreto la somma di L.1.559.260 , a titolo di compenso per le parti finite di apparecchi A/3 , che , a causa della detta sospensione di lavori , non potè più montare , somma ottenuta applicando il coefficiente di riduzione K.O.67, per far riportare

le parti del prezzo di catalogo, a cui per comodità si faceva riferimento - a quello di contratto ;

Considerato che, nella determinazione del coefficiente in parola, non venne tenuto conto di alcuni degli elementi a tal uopo necessari, come, per esempio, delle spese di collaudo e della minor tassa di registrazione proporzionale, e che in base ad una nuova valutazione del coefficiente stesso è venuto a risultare che il coefficiente, che si sarebbe dovuto applicare alla Pomilio, avrebbe dovuto essere 0,66;

Che nessuna importanza può attribuirsi alle argomentazioni della Ditta che cioè a suo tempo venne tenuto conto, nella ricerca del coefficiente K, delle spese di collaudo, e che non doveva e non deve tener presente al detto scopo la minor tassa di registrazione proporzionale, in quanto che dai documenti in atti risulta chiaramente essere stato trascurato l'elemento relativo alle spese di collaudo nella determinazione del coefficiente stesso, mentre al detto scopo si doveva e si deve tener calcolo della quota parte di registrazione del contratto limitatamente alle spese di montaggio, collaudo, rischi ecc. che la Ditta più non incontrava per il fatto che veniva a consegnare apparecchi in parti staccate, anziché completi e per le quali essa era esonerata dall'obbligo di pagare la relativa tassa, giacché, avendo la ditta incluso nel prezzo contrattuale ~~skawaka~~ dell'apparecchio la ~~xxxxx~~ relativa quota parte della tassa di registrazione del contratto, non tenendosene conto nel riportare le parti dal prezzo di catalogo a quello di contratto, la Ditta verrebbe a realizzare, come ha realizzato, un lucro indebito ;

Ritenuto, pertanto, che, essendo ~~satta~~ liquidata alla

ditta la somma di L. I.559.260, essa è venuta a percepire indebitamente una maggior somma di L.30.687 in più di quella che le sarebbe ~~stata~~ spettata , applicandole il coefficiente K.O,66 (L.2.316.020,08 X per 0,66 = I.528.573).

Visto che alla Ditta venne liquidata la somma di L.40.000 quale compenso per le parti semilavorate di parti staccate di aeroplani da caccia P gamma ;

Considerato che dal Commissariato Generale per l'Aeronautica nessun ordinativo di apparecchi P gamma venne dato alla ditta all'infuori di quello relativo ai 10 apparecchi , che fu espletato per intero e per cui venne per intero liquidato il relativo importo ;

che con lettera N°6154 del 19 aprile 1918 x il detto Commissariato faceva presente alla ditta che l'attivamente per la costruzione del P gamma era intempestiva , non essendo esso ancora ~~in~~ ^{no}definito^{no}accettato , e che gli affidamenti dati al riguardo dovevano essere intesi nel senso che , qualora detto apparecchio avesse soddisfatto alle prove necessarie , ne avrebbe ordinati 400 ;

Che, contrariamente a quanto sostiene la Ditta , tale lettera non rappresenta un impegno per l'Amministrazione, ma soltanto un semplice affidamento , cose queste distinte e separate, specie poi quando si tratti di negozi giuridici da concludersi dalla pubblica Amministrazione, negozi il cui perfezionamento è sottoposto a speciali e determinate formalità;

che, comunque , in base alla detta lettera , perchè potesse essere affidata la fornitura in parola , occorre un nuovo " ordine " , una nuova manifestazione di volontà da parte del Commissariato , a cui mai esso fece luogo ;

sendo i IO apparecchi ordinati per essere esperimentati al fronte - stati consegnati ad armistizio concluso , e precisamente prima del IO / 12/ 1918 , e non risultando d'altra parte se l'esperimento sia riuscito o meno ;

Ritenuto pertanto essere la detta somma di L.40.000 liquidata al detto scopo, stata indebitamente concessa, apparendo sufficientemente compensata la Ditta, per i detti affidamenti avuti, dell'indennizzo concessole per lo svalutamento delle materie prime approvvigionate per i detti apparecchi di cui alla citata lettera , indennizzo che si lascia sussistere soltanto per la detta considerazione ;
Visto che ~~alla~~^{add} Ditta venne liquidata la somma di L.250.000 quale compenso per lavori extra commesse e precisamente per lo studio degli apparecchi P.F.; A.4 ; P gamma; per l'installazione del compressore Anastasi e per il cambio delle scatole d'attacco ai sugli apparecchi P.E.;

Considerato che , per quanto riguarda gli studi sui detti apparecchi , sebbene la Ditta asserisca essere stati fatti nell'interesse dell'Amministrazione , nessun impegno risulta avere questa assunto in proposito , come rilevasi dal corteggio interceduto a tal uopo fra la Ditta , la D.T.A.M. di Torino e il Commissariato Generale per l'Aeronautica. E di vero, quando volle assumere un impegno , lo disse esplicitamente , come quando ordinò che fosse eseguita la prova di vettura della sola cellula dell'apparecchio P.F. stabili che le relative spese fossero sopportate per metà da essa e per metà dalla Ditta . comunque, ad altre ditte, come, per esempio, l'Ansaldo, non si fece luogo a compensi per tali studi ;

Che per quanto riguarda l'installazione del Com-

pressore Anastasi , poichè sembra che tali studi siano stati ordinati dalla Direzione Tecnica nel proprio esclusivo interesse , si ritiene ~~se~~ possa alla Ditta concedersi, ad abundantiam , il pagamento della intera somma richiesta, ammontante in L.80.000 ;

Che per il cambio delle scatole d'attacco agli sugli apparecchi P.E., dal lungo carteggio interceduto al riguardo tra la pitta e la D.T.A.M. di Torino appare evidente che , essendo tale cambio dovuto a deficienze di costruzione imputabili alla Ditta , le relative spese debbono restare a suo carico , come venne deciso dalla Sezione Tecnica di Torino , analogamente a quanto era stato praticato con altre Ditte ;

ritenuto pertanto che , tenuto conto , a credito della pitta, di L.80.000 per l'installazione del compressore Anastasi , e di L.7.500 , quale importo della metà delle spese occorse per la rottura della cellula di un apparecchio P.F. , alla pitta avrebbe dovuto e deve corrispondersi la somma di L.162.500 ;

Visto che alla pitta venne liquidata dal Comitato la somma di L.2.555.125 , a titolo di indennizzo per ammortamento impianti, in base al parere della giunta Esecutiva , la quale , agli effetti della determinazione di tale indennizzo , ritenne di dover tener conto, oltre che delle commesse regolari (costruzione 500 apparecchi A/3, e 10 apparecchi P gamma) , anche di un presunto ordinativo di 500 apparecchi A/4 e A/300 , che sarebbe contenuto nel foglio N°39III del 30 ottobre 1918 diretto dalla Sezione Tecnica di Torino alla ditta ;

Considerato che tale foglio, se bene esaminato, non riveste i caratteri di un vero e proprio impegno per l'Amministrazione

strazione , essendo ad ogni modo mancato il suo consenso al riguardo . E di fero il Ministro della guerra ha seguito costantemente il criterio di non ritenere perfetto il vincolo giuridico fra la pubblica Amministrazione e i vari fornitori se non dopo intervenute le formalità prescritte dalla legge per la formazione dei negozi giuridici dell'Amministrazione stessa . Pertanto tutti gli atti e i rapporti che venivano preliminarmente svolti tra uffici dipendenti ed anche fra la stessa Amministrazione militare e i vari fornitori erano considerati come rapporti pre-contrattuali , intesi alla costituzione del vincolo giuridico , che non si poteva ritenere perfetto però se non dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'Amministrazione stessa , rapporti precontrattuali che non la impegnavano in nessun modo :

che la giurisprudenza non ha fatto che confermare tale tesi sostenuta dalla Amministrazione militare . ed infatti in una vertenza tra l'Amministrazione dell'Aeronautica e la Ditta Glerici per la fornitura di metri cubi 50.000 di legname oregon pine , il Tribunale di Roma accolse pienamente la tesi dell'Amministrazione , la quale in questo caso sosteneva appunto la inesistenza del vincolo contrattuale , non ostante fosse intervenuta una lunga corrispondenza al riguardo e fossero stati scambiati gli schemi di convenzione per il regolamento della fornitura stessa ;

Che la Sezione Tecnica di Torino , tenendo conto della quota d'ammortamento realizzata dalla ditta con le commesse espletate trascurando invece l'importo del presunto ordinativo di N° 500 apparecchi A/4 e A/300 , propose di corrispondere alla Ditta stessa , a titolo di indennizzo ammortamento impianti , la somma di L.I. 874.470 , ottenuta moltiplicando il

numero totale degli apparecchi commessi per l'importo della svalutazione degli impianti ;

che il sistema a tal uopo applicato dalla Sezione Tecnica appare esatto , sebbene , per la determinazione dell'importo della svalutazione impianti , siano stati applicati coefficienti di svalutamento abbastanza elevati per gli impianti propriamente detti (75 %) e per i terreni (20 %) (in un momento in cui i terreni avevano acquistato un maggior valore in confronto a quello che essi avevano durante il periodo bellico , specialmente in seguito al rinvigorio della nostra moneta) , e sia stato compreso fra gli impianti - agli effetti del relativo ammortamento - svalutandoli del 30 % , il mobilio e la cancellaria, che fanno parte delle spese di ufficio , che di regola vengono incluse nelle spese generali , le quali si fanno gravare sui prezzi unitari dei prodotti, e , ad ogni modo , in base alle disposizioni contenute nella circolare N° II60 del 29/12/1918 , non fu di essi quasi mai tenuto conto dalla Giunta e dal Comitato, agli effetti dell'ammortamento impianti ;

che non può attribuirsi nessuna importanza alla argomentazione della Ditta che cioè , comunque , l'ordinativo contenuto nella citata lettera del 30 ottobre 1918 sarebbe stato ratificato dal Comitato , che lo considerò come tale, sia perchè al Comitato non competeva tale facoltà , sia perchè , quand'anche fosse ad esso spettata , la Commissione d'inchiesta, in base alla legge 18 luglio 1920 N°999 che la istituisce , ha facoltà di procedere alla revisione dell'operato del detto Comitato , delle commesse e dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di ga

guerra;

che ad oggi modo questa Commissione, in considerazione degli incitamenti avuti dalla ditta per approvvigionarsi e produrre in genere, ha ritenuto, in via di equità, di lasciar sussistere la concessione ad essa fatta dal comitato, dell'utile del 5% sulla lavorazione autorizzata dopo il 10/12/1918 - utile che, in base alle disposizioni contenute nella citata circolare N°1160 del 29/12/1918, avrebbe dovuto essere detratto, tenuta presente la proposta fattane dalla Sezione Tecnica - e la concessione dell'indennizzo (L.7.532.200, cioè il 70% del loro valore) per lo svalutamento delle materie prime esuberanti apporzionate all'entità delle commesse, di cui essa era approvvigionata $\frac{1}{2}$ per la costruzione degli apparecchi P.F., P gamma; A/300 e A/4;

Ritenuto che pertanto la Ditta è venuta a percepire indebitamente una maggior somma di lire 680.655 in più di quella che le sarebbe spettata;

Viste le leggi 18 luglio 1920 N°999, 29 dicembre 1921 N°1979 e il R.D. 4 maggio 1922 N°638;

P.Q.M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della Ditta, propone che la Ditta Soc. An. Ing. Pomilio sia tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato, a titolo di lucro indebito la somma globale di L.913.842

Così deliberato addì 10 Dicembre 1922 in Assemblea
Plenaria .

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

V. Mossalini

Guido Albertini

IL SEGRETARIO GENERALE

Ernesto D'Agostino



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

Sulla vendita dei materiali antipititici alla
ditta Giuseppe Damiani di Verine.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte
della Settecommissione N

Lette le difese della ditta.

Ha emesse la seguente decisione

Ritenute che mediante contratte in data 16 Ot-
tobre 1919, stipulate col Presidente della 4^a Settecom-
missione A M R # in Verona (Sen. col. Ettore Sperati)
e approvate dalla commissione Superiore Centrale, la ditta
Giuseppe Damiani di Verine, (V. Belfiore 50) acquistò,
al prezzo di L. 25 al quintale, l'intera esistenza dei
materiali antipititici confezionati e in pezza tanto nuovi
che usati, e tutti i ponches gabiani e cappelli usati e
dovviati esistenti nei magazzini militari.

Non rientravano dunque nel contratte le tele ^{e es-}
dette ex antipititiche) ^(e antipititiche) che modificate, (espressioni equi-
valenti) le quali non erano antipititiche, ma solamente
sembrate impermeabili, e furono classificate con la deter-
minazione suddetta perchè versate in conto di forniture
di tele antipititiche da ditte cui l'Amministrazione del-
lo Stato, dopo l'armistizio, ordinò di sospendere la fab-
bricazione di dette tele e fornire tele semplicemente

gemmate, che sarebbero state più agevolmente commerciabili.

Non rientravano nel contratto neppure i materiali impermeabili confezionati nuovi, nè i copertoni impermeabili.

Indebitamente pertanto la ditta prelevò presso il Magazzino centrale di Serine mq. 52.808,25 di tessute in pezza impermeabile deppie non antipritice (così dette antipritice modificate), e mq. 78.441,20 di tessuti in pezza impermeabile semplice non antipritice (anche esse così dette antipritice modificate), N° 7600 gabbani impermeabili nuovi leggeri, N° 4900 gabbani impermeabili nuovi pesanti, e N° 150 copertoni impermeabili.

In seguito a tali abusivi prelievi, furono sospese le consegne al Bamiani, per ordine 6 aprile 1920 del Ministero del Tesoro. Invano fu invitato il Bamiani a restituire l'indebita; e dopo varie vicende, la vertenza fra il Ministero e la ditta fu definita transattivamente, nell'agosto 1922: la ditta Bamiani accettò la risoluzione del contratto e rinunciò ad ogni pretesa di danni (per la sospensione delle consegne ed altre), e il Ministero (Comitato Liquidatore) da sua parte rinunciò ad ogni azione per restituzione dell'indebita, liberando in favore del Bamiani la cauzione di L. 50000, la quale però rimane sottoposta al sequestro ordinato in base a deliberazione di questa Commissione.

Considerate che l'avvenuta transazione non im-

pedisce l'azione di questa Commissione Parlamentare, la quale è investita dei più ampi ed essenziali poteri di revisione e di sindacato sui contratti di alienazione di materiale residuo di guerra e sulla loro esecuzione.

considerate che le difese della ditta non infirmano il rilievo che inebiti ed abusivi furono i prelievi dei materiali sopra elencati. Infatti l'asserzione del Damiani, d'aver inteso acquistare, col predette o antipratiche contratte, anche le tele nuove ex antipratiche modificate e gli indumenti nuovi impermeabili, trova evidente smentita nella chiara espressione del contratto stesso, nella successiva istanza in data 17 ottobre 1919 (non accolta) con la cui la ditta medesima chiedeva la vendita del materiale ex antipratiche nuove ed in pezza, nelle risultanze dell'inchiesta Verzi, nelle dichiarazioni dei vari ufficiali che ebbero ingerenza nell'affare, tra i quali le stesse ^{Ferrari} colonnelle Sperati ^(inchiesta) e Gardini, nella perizia 23 maggio 1921 del Prof. Giuseppe Cappelli, nelle risultanze della inchiesta del Generale Gardini.

Anche di nessun valore sono le ulteriori difese. Si basano esse infatti : 1°) sulla avvenuta transazione del Comitato Liquidatore, e questa invece non è di ostacolo all'azione della Commissione, che può prescindere perfino da sentenze passate in giudicato; 2°) sulla asserita inconcludenza della perizia Cappelli (la quale afferma che le predette tele erano antipratiche modificate, e i gabiani e i copertoni predetti, erano semplicemente impermeabili) e tale perizia invece è ritenuta dalla commi-

siene pienamente prebateria, tante più che è avvalerata dagli atti e documenti (in particolare, gli abusivi ordini del Sen. col. Sperati al Magazzino di Ferine perchè consegnasse le tele antipritiche modificate, e i materiali ex antipritici), dalle risultanze della precedente inchiesta Verdi, dagli interrogatori fatti da questa Commissione, dalla inchiesta Gardini; 5°) e in fine, sulla lettera della 4° Settecommissione A M R # alle Stabilimento di Milano, cui veniva comunicato che i materiali antipritici, compresa la tela in reteli, ed i materiali impermeabili (gabbani penches e cappelli) usati e deteriorati erano stati dalla b. S. S. aggiudicati alla ditta Samiani, e non si avvede costui che tale lettera riesce invece a suo discapito, poichè ne risulta che i materiali impermeabili aggiudicati alla ditta erano soltanto i gabbani penches e cappelli usati e deteriorati, e non già la tela in reteli semplicemente impermeabile, e i detti indumenti nuovi.

Considerato che per il su dette tessute, del peso di quintqli 560, 8, la ditta pagò il prezzo di L. 25 al Q., e totali L. 14.007,5; mentre invece il tessuto doppio valeva L. 7 a mq. e quello semplice L. 4 a mq. (giusta affermazione del perite Prof. cappelli), in totale L. 683.422,76.

Per i gabbani predetti, del peso complessivo di Q. 166,5, la ditta pagò, al prezzo di L. 25 a Q., totali

L. 4.162,50, mentre essi valevano L. 25 ciascuna (giusta vendite fatte in precedenza), e in totale L. 512.500.

Per i 150 caperteni, del peso di ~~Kg. 5000~~ 7 circa l'uno, e in totale Kg. 1050, la ditta, al prezzo di L. 25 al quintale, pagò ~~L.~~ L. 262,50, mentre essi valevano almeno L. 100 ciascuna (giusta la guida dei prezzi formata dalla commissione superiore centrale) e in totale L. 15.000.

Considerato che le differenze fra i predetti valori dei materiali e il prezzo pagato dal Bamiani, costituiscono lucre indebite, ed eccessive, recuperabile in favore dell'erario ^{che ne fu danneggiato.} (L. 992.490,26).

Che alla ditta si devono pure addbitare gli interessi legali commerciali su tale plus-valore, a decorrere dal giorno del prelievo dei suddetti materiali. ^{Sebbene} anche per gli altri materiali ritirati ~~abbiano~~ il prezzo di L. 25 al quintale sia evidentemente esiguo, non ritiene la commissione di procedere a recupero, in omaggio al criterio di non eccessive rigere da essa costantemente seguite.

P. Q. M.

Viste le leggi 12 luglio 1920 N° 999 e 29 dicembre 1921 N° 1979, e il R. D. 4 Maggio 1922 N° 659.

Dichiara che la ditta Giuseppe Bamiani di Ferino è tenuta a rimborsare all'erario la somma di L. 992.490, 26 pel titolo di cui sopra, più gli interessi legali commerciali, come sopra è spiegato.

sessi deliberate nell'assemblea Plenaria del 20
dicembre 1922.

IL PRESIDENTE.

U. Massolani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Majorani



LA COMMISSIONE PARL. D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

Sulla vendita di tele e materiali metallici fatti dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato alla Sezione Romana dell'Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi di guerra

giudicando sulla relazione della Sotto Commissione 6.

atteso il memoriale difensivo presentato dal Sig. Salvatore Scialera ha ~~espresso~~ la seguente

Decisione

Ritenuto che con compromesse 3 aprile 1922 e con contratti 12 detto mese e 12 maggio successivo l'Amministrazione dello Stato, a mezzo degli organi preposti alla liquidazione del materiale residuo dalla guerra, cedette alla Sezione Romana Associazione Invalidi e Mutilati di guerra, oltre a tela di cotone e makò per circa ^{quattro} 120.000, metri 876.265 di tela di lino al prezzo di L. 2,70 metro ^{quadro}; tonn. 4000 di ^{lamiere} ~~lamme~~ di acciaio dure laminate tondo al prezzo di L. 357,50 la tonn. - Tonn. 2000 di lamiere di acciaio al prezzo di L. 350 la tonn. e Tonn. 4000 di billette di acciaio al prezzo di L. 292,50 la tonn.;

che, ottenuta la concessione, la Sezione Romana predetta si rivolse alla Federazione tra le Cooperative

combattenti che la aveva scadiuvata per ottenerla, alle
scopo di poter gestire le affare; e poiché la Federazione
non si trovava in condizioni di apportare il finanziamento
alla esecuzione del contratto, stabilì accordi col Sig.
Salvatore Scalera, noto speculatore sui residui di guerra,
accordi che condussero alle seguenti pattuizioni: Sul
prezzi di perizia di tutto il materiale si sarebbe prele-
vato il 5 % a favore di detta Sezione Romana; un decimo
del quantitativo di tela formante oggetto della cessione
andava attribuito alla Cooperativa di Casanova e Melinaz-
zo; il 4% sui prezzi di perizia delle billette di acciaio
doveva essere prelevato a favore della Cooperativa fra
Mutilati e Alpini di Verona. - Depurato da questo contri-
bute, gli utili, al netto delle tasse di registro e bolle
e delle spese generali dovevano essere ripartiti pel 35 %
alla Federazione tra le Cooperative combattenti e pel
65 % al Sig. Scalera;

ritenuto, per quanto è ampiamente esposto nella
relazione, che di fronte ad un prezzo di acquisto del
suindicato materiale (esclusa la tela di cotone e la makò,
e qualche altro articolo, di cui la Commissione non si è
occupata in vista degli esigui quantitativi) di L.5.725.915;
il prezzo della rivendita dei materiali raggiunge la ci-
fra di L. 8.217.000.- circa, con un utile lordo di lire
2.471,84 circa. - Tale somma, epurata dei contributi agli
Enti suindicati, della tassa di registro (L.240.000 circa)

delle spese generali gravate nell'affare (valutate dalla Commissione in L.170.000), si riduce a quella di L.1.526.991 che rappresenta l'utile netto del contratto, di cui L.534.446,85 (35%) sono spettate alla Federazione tra le Cooperative Combattenti e lire 992.522,15 (65%) alla Signor Scalera

Considerato che tale ultima cifra costituisce evidentemente un lucro eccessivo; e mentre la Commissione si astiene di deliberare l'aliquota sugli utili che dall'affare sono derivati ai vari Enti e Cooperative tra Combattenti mutilati, in vista degli scopi di doverosa assistenza cui i detti utili presumibilmente sono stati impiegati e della indole di nazionale riconoscenza ingita in essi, ritiene invece di dover sanzionare analogazione di recupero in confronto del privato che senza alcun speciale sforzo e alea di qualche rilievo, di quelli utili conseguì la maggior parte.

Considerato che per patto espresso tra la Federazione e lo Scalera, il 15% sul 65 a lui attribuito doveva rappresentargli l'interesse sul capitale impiegato alla esecuzione del contratto. Tal 15% da la somma di L.227.048,65, riduceva quindi a L.763.495,50 il guadagno assicurato da ogni gravanza per lo Scalera. Ma la Commissione considera che l'impiego del capitale per lo sfruttamento del contratto fu quanto altro mai transitoria, parziale e privo di alea. Le tele infatti risultarono ritirate dai magazzini delle State dal 12 al 22 Aprile 1922 con pagamenti ripartiti a ciascuna consegna, salvo l'anticipo a titolo cauzionale di L.100.000 da consegnarsi al termine della consegna. Il 30 Aprile il maggior quantitativo delle stesse tele risulta venduto a Alagna Augusto che si obbligò a ritirarlo non oltre il 31 Agosto 22 con un minimo di 150 metri al mese, e con pagamenti rateali a fine mese. Ma anche in un termine più breve la tela rivenduta dovette essere tutta pagata, se è vero che, avendone la Ditta Chierichetti fatto acquisto dall'Alagna, l'ultima fattura saldata da costui alla prima

porta la data del 10 Agosto 1922. Perciò che riguarda le Billette, le lamiere e le barre di acciaie risultano elementi dei quali si desume che non vi fu impiego di capitali da parte della Scalera se non in maniera irrisoria. Infatti nel contratto 12 Maggio fu concesso all'acquirente un termine di sei mesi per il ritiro del materiale con i soliti pagamenti frazionati alla stregua delle consegne. Il due Giugno le Billette già risultano vendute alla Fiat col patto che essa le prelevasse direttamente dai depositi delle State entro quattro mesi dalla data del contratto e con pagamento anticipati a ciascuna consegna di merce. Qualcosa di analogo avvenne per ciò che si riferisce alle lamiere e alle barre di acciaio onde si può dire che l'impiego di capitali fu quasi ~~nulla~~, che tutte consistette in un passaggio di danaro tra i ~~sub~~acquirenti e la Cassa dello Stato, a traverso la Scalera. La misura degli interessi pertanto va ridotta sensibilmente, e si reputa che un terzo della cifra suindicata, terzo che si concreta in L.76.349, assicurò un reddito più che remunerativo al capitale impiegato.

Considerato che si compensa l'opera prestata dalla Scalera, la assai relativa alla corsa, e ad attribuirgli una quota di guadagno sull'affare più che vistosa nelle presenti condizioni del commercio, siano più che sufficienti L.266.195 - resta indiscutibilmente da recuperare L.650.000 che costituiscono lucro eccessivo.

Atteso che la Scalera, nelle sue difese, non infirma se non in minima e trascurabilissima misura dati susposti per quanto riguarda i redditi lordi dell'affare, né rettifica la contabilità dei vari contributi a Enti e Cooperative su di esse gravanti - infirma solo tra essi, senza darne però alcun elemento di prova, quello di L.50.000 a favore del consorzio mutilati dell'Associazione Mutilati, e parla, pur senza pro-

vario di un premio di recesso di L. 120.000itale Ventriglia, già acquirente delle barre e delle hamiere. senonchè egli fa ascendere al. 891.360 le spese generali, stabilite con largo calcolo dalla Commissione nella cifra di L. 170.000, spese generali che, a suo dire, erano *Erasmus* quasi allo zero i suoi personali guadagni. Come più specificamente risulta dalla relazione approvata dalla Commissione, quella cifra è esageratissima e non mette conto di confutarla partitamente. Bisogna poi non perdere di vista il fatto che nella presente decisione non sono contemplati lucri che anche derivarono alle Scalera dalla rivendita della tele di cotone e di quella Harò e dei 18.000 metri di *di* *giuga* *Aluta*. E se per qualche capo le spese generali eccedettero violentemente la misura fissata, la perdita è larghissimamente compensata dal guadagno qui non tenuto presente e che non deve essere stato indifferente

P.T.O.M.

Viste le leggi 18 Luglio 1920 e 27 Dicembre 1921 dichiara il Signor Scalera Salvatore tenute per l'obbietto di cui sopra a versare allo Erario la somma di L. 650.000 a titolo di lucri eccessivi da lui conseguiti per cointeresenza nella vendita di tele e metalli fatta dall'Amministrazione alla Sezione Romana dell'Associazione Nazionale tra Invalidi e mutilati di guerra.

Costi deciso nell'Assemblea plenaria del 23 Dicembre 1922

IL PRESIDENTE

M. Maraschini



IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzocco

- 2 -

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE SPESE
DI GUERRA

Sulla vendita di 4000 tonn. di piombo antimieniale alla ditta Abrame Colombo di Milano.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Settecommissione B

Lette le difese della ditta

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Ritenute che in data 12 settembre 1919 la ditta Abrame Colombo di Milano, in nome e per conto del ~~compte~~ ^{compte} ir Lyen Alemand di Parigi, offrì alla Giunta Esecutiva del comitato interministeriale il prezzo di L. 600 a tonnellata per tutte le stek di piombo antimieniale, in pani e in pallette, di proprietà delle State, nel presunte quantitative di circa sette mila tonn.-Mercè da ritirarsi ove trovavasi, pagamento pronta cassa a misura dei singoli prelievi, ritiro entro mesi 9.-Offerta valevole per pronta risposta.

La Giunta Esecutiva richiese del suo parere il comm. Ing. Enrico Pera, delegato delle State per la fissazione dei prezzi; e questi con lettera 15 settembre 1919 dimostrò come il giusto prezzo fosse di L. 55 al quintale.

Si è non ostante, con lettera 20 settembre 1919, la Giunta Esecutiva vendette alla ditta Colombo, acquirente era per proprie conto, tonn. 3000 a 4000 circa di piombo antimieniale in pallette rettami e pani, qualità a scelta

della ditta da indicarsi specificatamente entro trenta giorni, prezzo L. 75 al quintale, con consegna franco a vagone Milano; ritire entro 9 mesi, ripartitamente; pagamento per ogni singola partita all'atto della consegna, contro depositi di un terzo in Buoni del Tesoro e apertura di credito irrevocabile entro il 15 ottobre seguente.

Considerate che eccessivo fu il lucro della ditta ~~di~~ danno all'Erario, per la esiguità del prezzo pagate, in difformità del parere dell'ing. Pera; - tante più che il prezzo del piombo antimoniato aumentò di molto nel corso dell'esecuzione del contratto. (Nel febbraio 1920 fu quotato L. 160, e in seguito anche più). Il lucro della ditta fu accresciuto ^{anche} dalle facilitazioni ad essa concesse: diritte di scelta, trasporti gratuite fino a Milano, pagamenti per ogni singola partita ritirata, ritire entro nove mesi.

Ritenute che la ditta ritirò materiale anche dopo scadute il termine contrattuale; ma tuttavia essa ha dimostrato che la qualità ritirata in ritardo è trascurabile di fronte all'importo della vendita, ed inoltre che il ritardo fu esiguito dagli enti militari che tenevano in deposito il materiale. E pertanto la commissione reputa equo di non pronunciare sanzioni di responsabilità, per questo riguardo, a carico del Solombe.

Ritenute che alla regolamentare contestazione di lucri eccessivi, la ditta Abramo Solombe, a dimostrare che il prezzo da lei pagato fu vantaggioso per lo Stato, esibì copie notariali di un'offerta di L. 60 a quintale fatta il 9 settembre 1919 dal ~~comp~~teir Lyon Almond, e di altra

- 3 -

anche di L. 60 a Q. fattale il 23 aprile 1931 dalla ditta
Koch & Schindler. Ma queste offerte prevano soltanto che le
citato ditte intendevano pagare quel prezzo, e non già che
in quelle date il giusto prezzo del piombo antimonialo
fosse di L. 60 al Q.; e tanto meno prevano che queste fosse
il giusto prezzo all'atto della concessione di vendita
alla ditta solente: se così fosse state la ditta non avreb-
be accettate di pagare invece il prezzo di L. 75. E in
seguito non avrebbe insistite per ritirare il quantitativo
massimo di 4000 tennellate, se ciò non fosse state per
lei conveniente. Risulta infatti che la ditta, sine al
giugno 1932, ha ritirate tonn. 5.981,588.

Quante ai trasporti ferroviari, dagli accertamenti che si son potuti fare, e che forse non riguardano tutte quante le spedizioni, è risultate che essi avrebbero impertate per la ditta una spesa di L. 47.429,00; e ciò senza tener conto delle spese per il carico dei vagoni, che gravavano anch'essi sull'Erario.

Ritenute che, notificata alla ditta la determinazione del luere eccessive fatta dal commissario Delegato in lire 10 al quintale più l'imperte dei trasporti ferroviari, - la ditta esibì ulteriori difese basate principalmente sull'affermazione che il prezzo di Londra, tenuto presente dal comm. Pera nel determinare il prezzo di L. 85, era errate.

Il comm. Pera, interrogato in proposito da questa commissione, ha dichiarato che, pure ammettendosi l'errore, il prezzo di L. 85 si sarebbe potuto ridurre a non meno di 82, perchè egli nel determinare il prezzo su dette aveva tenuto conto non solo del prezzo

inglese, ma anche degli altri mercati.

Quante alle spese di rilavorazione, ammesse dal Comm. Pera in L. 30 al Q. nel calcolo del prezzo, e che il Colombo ha dichiarato invece in somma maggiore, adducendo anche un paragone col prezzo pattuito in una vendita di piombo antimonialo fatta dalla ditta nel novembre 1919 dal consorzio vendita rame, since alla ditta Levy di Berlino, - il Comm. Pera, con ulteriori delucidazioni relative al prezzo della vendita Levy, ha confermato il suo primo parere.

Devesi pertanto addebitare alla ditta Abramo Colombo la differenza di L. 7 a Q. per tutte il metallo ritirate.

Quante invece alla gratuità del trasporto, - considerando che verso altre ditte cui tale beneficio fu concesso non si è deliberate recuperate per questo titolo, si ritiene equo di nulla addebitare al Colombo Abramo, in favore del quale vengono lasciate altresì tutte le facilitazioni concesse nel contratto, nonché gli aumenti di prezzo verificatisi in seguito.

P. Q. M.

Viste le leggi 13 luglio 1920 n° 999 e 29 dicembre 1921 n° 1979, nonché il R. D. 4 maggio 1922 n° 633

DICHIARA

che la ditta Abramo Colombo di Milano, rappresentata da Ugo Colombo, è tenuta a rimborsare all'Erario

L. 276.711,16 a titolo di lucri eccessivi sulle predette
tonnellate 3.981,588 di piombo antimoniale, più la dif-
ferenza di L. 7 a quintale sul metallo eventualmente ri-
tirato oltre la quantità predetta.

così decise nell'assemblea plenaria del 21
dicembre 1932.

IL PRESIDENTE

U. Mussolini

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Mattercenti

IL SEGRETARIO GENERALE

Proppolo



LE STESSE DI SUMMA

Sulla vertenza con la Ditta Giovanni
di Monza per i legnami del Parco di Seragnò.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte
della Sottocommissione 3.

Lette le difese della ditta

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Ritenuto che con due occidute promesse
tratte in data 9 e 10 febbraio 1920 il Mag. Giuseppe
Fetterappa capo dell'Ufficio Stralcio Legnami presso
Direzione del Genio Militare di Milano arbitrariamente
senza l'intervento della competente Commissione
Administrativa e senza la necessaria superiore autorizzazione,
vendette tutta l'ingente quantità di legnami
e fustellame del Parco Legnami di Seragnò alla ditta
Giovanni Colombo di Monza, rappresentata dal suo procuratore
Ugo Colombo.

In seguito, lo stesso Fetterappa, sempre
sua iniziativa, annullò le precedenti assegnazioni
al Colombo, e stipulò con la stessa Ditta un contratto
contratte di trasformazione di materiali, prima di

permata, cui fu apposta la data 25 febbraio 1920, e in base alla quale la Direzione del Genio avrebbe consegnato il travellame e fustellame vario del Parco di Seregno (mc.7.600) e la ditta Colombo avrebbe fornito in cambio mc. 7.000 di segate di abete.- Tale contratto fu firmato dal Fattarappa, da Ugo Colombo, e anche dal Direttore del Genio Colonnello Bruzzo, - e fu registrato presso l'Ufficio del registro di Milano il 25 Febbraio 1920 - La ditta versò L. 200.000 a titolo di cauzione.

Senonchè avendo la Giunta Esecutiva del Comitato Interministeriale ^{ordinato} di procedere alla vendita di tutto il legname di Seregno in favore della Società Labor rappresentata da Carlo De Capitani, il predetto Fattarappa, di suo arbitrio, rescisse il contratto di permata col Colombo, e ~~se~~ pagò abusivamente a costui L. 368.389,50 a titolo di asseriti danni, oltre a Lire 31.610,50 in rimborso della tassa di registro e Lire 200.000 in restituzione della cauzione (in totale L. 600.000).

Considerato che i legnami del Parco di Seregno erano materiali residuati dalla guerra, e come tali non se ne poteva disporre se non^{no} con la osservanza delle apposite norme, ^{che} dall'ordine della G. E. di venderli

alla Labor, e dalla vendita poi fattana alla ditta
Nestatello di Verona, ciò risulta evidente.

Pertanto i contratti 9, 10 e 23 febbraio 1926
suddetti sono nulli. Circa i primi due, contenenti vendi-
te pure e semplici concesse dal solo Fettarappa in
rappresentanza dello Stato, si osserva che il Fettarappa
non aveva alcun potere di alienare materiali residua-
ti dalla guerra, per la cui vendita e per fissare i
prezzi unica competente era la Commissione Tecnica
Amministrativa, con le autorizzazioni e le approvazioni
necessarie quando il valore superasse le 50.000.-

Circa il contratto di permuta in data 23
febbraio si osserva che, per quanto firmato anche dal
Direttore del Genio, è anch'esso nullo. ^{Infatti} ~~non~~ ~~nessuna~~ ~~disposizione~~ ~~nè~~ ~~generale~~ ~~nè~~ ~~particolare~~ ~~autorizzam-~~
suna disposizione nè generale nè particolare autorizzam-
va di cedere in permuta i materiali residuati dalla
guerra, i quali invece, in forza di decreti, dovevano
essere venduti a beneficio del Tesoro dello Stato; ~~che~~
~~inoltre~~ non ~~furono~~ osservate le disposizioni vagenti, re-
lative all'alienazione dei materiali residuati (para-
grafo 10 del Memoriale A M R G): per l'assenza ~~manca~~
della Commissione Tecnica Amministrativa nella stipu-
lazione; perchè i prezzi dei materiali, così di quelli

da cedere, come di quelli da ricevere in cambio, non furono fissati dall'unico organo competente (Commissione Tecnica Amministrativa) ; perchè il contratto non riportò la necessaria approvazione dell'autorità superiore.

Considerato che il pagamento di L.368.389,50 fatto dal Fetterappa al Colombo il 3 marzo 1920 fu abusivo, avendolo il Fetterappa compiuto con vero eccesso di potere; ed inoltre essendo nullo il contratto rescisso, la cosiddetta transazione manca di causa giuridica, e la detta somma pertanto, con gli interessi legali Commerciali dal giorno dell'abusiva rescissione, costituisce indebito lucro per la ditta Colombo.

Ritenuto che al ricupero contro di questa è opportuno procedere anche coi mezzi straordinari di questa Commissione, indipendentemente dalla lite proposta dall'Amministrazione innanzi l'Autorità giudiziaria, e tuttora in corso.

Considerato che le difese esposte dalla ditta coi memoriali in data 5 e 21 dicembre 1922 non infirmano affatto i rilievi sopra esposti.

E' infatti una semplice affermazione della ditta (memoria 5 dicembre) che il Fetterappa potesse

stipulare contratti e rescinderli, e perfino pagar somme a risarcimento ~~dei~~ danni, quando invece nel caso in esame, trattandosi, come si è detto, di materiali residuati di guerra, dovevano osservarsi le ~~appropriate~~ norme, ed unica competente era la Commissione Tecnica Amministrativa con le autorizzazioni e approvazioni superiori, necessarie per ragioni di valore. E se anche esistesse l'asserita circolare 18 gennaio 1919 della intendenza della I° Armata la quale, a detto del Colombo, confermava gli illimitati poteri degli Uffici Stralcio senza riguardo a cifra per tutto quanto aveva attinenza alla liquidazione, trasformazione e transazione dei contratti in corso. tali poteri, per la stessa affermazione della ditta, si riferivano ai contratti in corso alla data della circolare; e quantunque il Colombo affermi che il contratto 23 febbraio 1920 non sia che una trasformazione dei contratti ^{livi} ~~dal~~ Colombo stipulati nel 1917, risulta invece nel modo più evidente che il Contratto 23 Febbraio 1920 è un contratto ex ~~nuovo~~ in base alla quale l'Amministrazione consegnava legname già esistente nel parco di Seregno (nulla importa se fornito in precedenza dallo stesso Colombo), e il Colombo consegnava legname di qualità diversa. Tutto al più, il contratto 23 febbraio può essere modificazione dei precedenti contratti 9 e 10 Febbraio 1920, contenenti vendita pura

e semplice del legname in parola; e ciò sta ancor meglio a dimostrare che il contratto 23 febbraio non ha alcun riferimento a contratti del 1917. Eggi poi il Colombo ritenendo che la Commissione Parlamentare debba arrestarsi nella sua azione davanti al pronunciato del Tribunale di Monza, - quando invece la Commissione può prescindere perfino da sentenze passate in giudicato.

Anche le ultime difese della ditta (memoria 21 dicembre 1922) sono dalla Commissione giudicate irrilevanti, osservandosi all'uopo :1) la Commissione ha i più ampi poteri per procedere indipendentemente dalla lite giudiziaria, che segue il suo corso normale; 2) contrasta con la palese evidenza l'affermazione della ditta che il contratto 23 febbraio 1920 e la relativa trasmissione non abbiano prodotto danno all'erario; 3) il contratto 23 febbraio 1920 è un contratto ex novo come si è già detto, non avente alcun addentellato con contratti precedenti; 4) esulano dalla contestazione i rilievi circa influenze politiche che avrebbero determinato la vendita al De Capitani; 5) annulla approdano gli sforzi della ditta per affermare la validità del contratto 23 febbraio 1920 e della conseguente trasmissione, che sono giuridicamente nulli per mancanza della presenza di chi poteva legalmente rappresentare lo Stato, e per mancanza degli altri requisiti (autorizzazione,

approvazione), niente potende provare in contrario la avvenuta registrazione del contratto e l'asserto inizio di esecuzione.

Riconosciuto non doversi procedere a recupero delle lire 31.610,50, pagate alla ditta Colombe in rimborso della tassa di registro.

P. Q. M.

Viste le leggi 18 luglio 1920 N° 999 e 29 dicembre 1921 N° 1979, nonchè il R. D. 4 Maggio 1922 N° 638

DICHIARA

che la ditta Giovanni Colombo di Monza, rappresentata da Ugo Colombo, è tenuta a rimborsare all'Erario la somma di L. 368.389,50, più gli interessi legali Commerciali dal 3 marzo 1920, per il su detto titolo di indebito lucro.

Così deciso nell'assemblea plenaria del 27 dicembre 1922.

IL PRESIDENTE

W. Mussolini

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

B. Matteotti

IL SEGRETARIO GENERALE

M. M. M.



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA NR LE SPESE DI GUERRA

SULLE VENDITE DI AUTOCARRI ESISTENTI PRESSO IL TERZO AUTORAGGRUPPAMENTO DI TRIESTE ALLA DITTA ING. GILMO DALLA FAVERA.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sottocommissione E.

Lette le difese della Fitta.

Ha emesso la seguente

Decisione

Ritenuto che, negli ultimi mesi del 1919 e nei primi del 1920 l'Ing. Gilmo Dalla Favera prelevò, a prezzi eccessivamente bassi, presso il terzo autoraggruppamento in Trieste, i seguenti blocchi di autocarri guasti;

1°) N.12 autocarri dei tipi 18 BL, e 18 BLR, al prezzo medio di L.7.000, mentre il valore medio di essi, secondo la stima in precedenza fatta dalla Commissione Tecnico Amministrativa, era di L.12.000;

2°) N.200 autocarri dei tipi 18 BL e 18 BLR, al prezzo medio di L.5.500, mentre il valore medio di essi, secondo la predetta stima, era di circa L.9.500;

3°) N.500 autocarri tipo 15 Ter Fiat, al prezzo medio di L.4.000, mentre il valore medio di essi, secondo la stima predetta, era di circa L.7.000;

4°) N.200 autocarri dei tipi 18 BL e 18 BLR, al prezzo medio di L.6.000, mentre il valore medio di essi secondo la predetta stima era di circa L.8.500;

5°) N.500 autocarri tipo 18 p, al prezzo medio di L.3.500, mentre

... di lire ... secondo la stima predetta, era di
oltre 6.000 lire.

Ritenute che dalle difese presentate dell'interessato nei giorni
11 e 22 dicembre 1922, in seguito alle contestazioni di lucro eccesse
risultano confermati i detti acquisti ai prezzi suddetti.

Ritenute che il Dalla Favera dimostra di avere rivenduto N.200
autocarri tipo 15 Ter al prezzo unitario di L.5.000, N.323 auto-
carri tipo 18 P al prezzo unitario anche di L.5.000, N.73 autocarri
dei tipi 18 BL e BLR al prezzo unitario di L.7.500.

Considerato che i detti prezzi di rivendita potrebbero anche
essere i più bassi dalla Dalla Favera conseguiti; ma tuttavia
non potendosi, per motivi di equità, tener presente, per valutare
gli altri autocarri, i valori medi di stima sopra riportati, appari-
sce invece equo estendere agli altri autocarri i prezzi di rivendita
suddetti; e per largheggiare verso il Dalla Favera si può ritenere
che gli autocarri dei tipi 18 BL e BLR da lui rivenduti al prezzo
di L.7.500 e anche quelli da lui pagati L.6.000, ed applicare a quelli
da lui pagati L.5.500 un prezzo presuntivo di rivendita di L.7.000;
ma per i 12 autocarri 18 BL e BLR pagati L.7.000 non si può appli-
care un prezzo presuntivo di rivendita minore di L.9.000.

Tenendo per basi tali prezzi unitari, risulta che i 1412 auto-
carri suddetti, pagati dal Dalla Favera al prezzo totale di Lire
6.134.000,00 furono rivenduti per L. 8.008.000,00, con un utile
lordo di L.1.874.000,00.

Considerato che da tale utile lordo è giusto detrarre una di-
quota del 5% sull'importo dell'affare, a titolo di interessi passivi
(L.306.700.).

Che l'affermazione della ditta, esser troppo esigua tale misura
d'interesse, non merita accoglimento. Infatti l'affare si svolse in
pochi mesi, sicchè la suddetta misura d'interesse viene a ragguagliare

si a circa il 15 per cento annuo; né la Ditta pagò anticipatamente tutto l'importo, ma pagava a misura dei singoli prelievi di autocarri.

Considerate che, in parziale accoglimento delle difese della Ditta, si può invece detrarre dall'utile lordo un'altra aliquota del 3% sull'importo dell'affare, e cioè in cifra tonda di L.200.000, a titolo di spese generali.

Che su l'utile netto di L.1.367.300 è da attribuire alla Dalla Favera la somma di L.400.000 a titolo di lucro lecito, anche in considerazione di qualche cointeressenza che egli possa aver pagato

Che non è da accogliere la richiesta della Ditta per un aumento di tal somma, - richiesta basata sulla asserzione di aver dovuto corrispondere molte cointeressenze. La Ditta infatti non dimostra quali e quante queste furono; e ad ogni modo, esse trovano ampio margine in tutte le somme come sopra largamente attribuite alla Ditta. Inoltre, se veramente fu costituita la Società che il Dalla Favera afferma, per il commercio degli ultimi lotti di autocarri, è da presumersi, anche per il fatto che egli non ne ha prodotto i conti, che gli utili da lui guadagnati col mezzo di essa siano stati anche maggiori di quelli che egli avrebbe conseguiti ~~in~~ gestendo da solo l'affare, e che sono stati tenuti presenti nel su esposto calcolo dell'utile lordo.

Ritenute pertanto che la restante somma di L.967.300,00 è lucro eccessivo recuperabile in favore dell'Eraio che ne fu danneggiato

P.Q.M.

Viste le leggi 18 Luglio 1920 N.999 e 29 Dicembre 1921 N.1979, nonché il R.D. 4 maggio 1922 N.638

Dichiara

che l'Ing. Gilmo Dalla Favera è tenuto a rimborsare ~~il~~

all'Erario la somma di L. 967.300,00 a titolo di lusri eccessivi
realizzati in danno dell'Erario medesimo nell'affare di che tratta-
si.

Così deciso nell'Assemblea plenaria del 27 Dicembre 1922.

IL PRESIDENTE

U. Mariani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteucci



IL SEGRETARIO GENERALE

Massimiliano

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

Sulle vendite di materiali presso la Sottodirezione
del Genio Militare di Padova.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della
Sottocommissione E.

Lette le difese delle Ditte
ha emesso la seguente

D E C I S I O N E

I° - Ditta BIGOTTI COSTANTINO di ROMA. - Ritenuto
che con quattro istanze in data 24 ottobre 1919 la Ditta
Gino Carini di Padova richiese a quella Sottodirezione del
Genio Militare la vendita di ingente quantità di materia-
li metallici, e cioè tutto il disponibile delle voci elen-
cate nelle istanze, esistente nei Magazzini militari di
Padova, Cittadella, Castel di Godego, Cassola, a prezzi
varianti da lire 230 a lire 600 la tonnellata. Il Sotto-
direttore del Genio concesse, sebbene irregolarmente, al
Carini la richiesta vendita.

Senonchè, con foglio 27 ottobre 1919 la Commissione
Superiore centrale A. M. R. G. dispose perchè la detta Sot-
todirezione procedesse alla vendita di ottocento a mille
tonnellate di materiale metallico vario, quello stesso per
cui esistevano le istanze del Carini, al prezzo unico di
lire 180 la tonnellata, in favore della Ditta Bigotti Co-

stantino di Roma.

Pertanto il Carini, visto che al Bigotti era stato concesso per lire 180 la tonnellata quel materiale per cui egli aveva offerto prezzi molto superiori, con istanza 8 novembre 1919, diretta alla settima Sottocommissione A. M. R. G. in Padova, pregò di essere sciolto dall'impegno di acquisto.

E con foglio 8 stesso novembre la settima Sottocommissione scriveva alla Sottodirezione del Genio di Padova: "Si autorizza la cessione del materiale specificato col foglio n° 4153 del 27 ottobre u.s. della Commissione Superiore Centrale, più il materiale autorizzato il 24 ottobre al Signor Carini Gino, giacchè questi con dichiarazione in carta da bollo da lire 2 in data odierna rinuncia a favore della ditta Bigotti Costantino di Roma e per essa al suo rappresentante Della Lucia Olinto"

Ne seguì che la Ditta Bigotti, e per essa Olinto della Lucia, rappresentato talvolta dal Carini, anzichè ritirare tonnellate mille di materiale a lire 180, ritirò a tal prezzo tonnellate 3500 circa, con evidente grave danno per l'Erario.

Contestata l'eccessività del lucro alla Ditta Bigotti (in persona del suo procuratore avv. Erminio Sciarretta), essa non esibì alcuna difesa nel termine concessole nè successivamente.

Il Commissario delegato procedette quindi alla determinazione della somma da addebitare alla Ditta. Ritenne che la differenza tra l'importo del materiale ai prezzi offerti dal Carini e l'importo ai prezzi pagati dal Bigotti costituisse lucro indiscutibilmente eccessivo; che pur essendo bassi i prezzi offerti dal Carini di fronte a quel-

li di mercato, fosse opportuno (tranne che per le portelles) tener presenti i primi, in relazione ai criteri di non eccessivo rigore adottati dalla Commissione; che in relazione ai medesimi criteri si potesse trascurare ogni addebito per i materiali per i quali non vi era una offerta Carini; che per la valutazione del lucro eccessivo sulle portelles occorresse riferirsi al più giusto prezzo di lire 800 la tonnellata (bollettino vendite del 15-6-1919), in conformità degli accertamenti fatti dall'ispettore del Tesoro Cav. Fracassi. Per il filo di ferro spinoso applicò il prezzo di lire 500 la tonnellata, pur essendo dubbio se questo fosse il prezzo offerto da Carini, ma risultando in modo certo che il listino ufficiale del 27 ottobre 1919 quotava per la corda spinosa zingata in rotoli lire 900 la tonnellata e la corda spinosa nera in rotoli lire 500. Determinò pertanto in lire 558.278,70 l'eccessivo lucro realizzato, a danno dell'Erario, dalla Ditta Bigotti nell'affare di che trattasi.

Notificato ciò alla Ditta, con invito ad esaminare gli atti e presentare deduzioni, essa non comparve.

Comparve invece il Signor Olinto Della Lucia a dichiarare d'essere egli stato cessionario della Ditta Bigotti e d'aver egli gestito per proprio conto l'affare, chiuso in perdita; escluse che il Carini nel rinunciare alla assegnazione già avuta fosse d'accordo con lui; chiese un termine per presentare un pro-memoria e i documenti della gestione. Esibì infatti il Della Lucia un pro-memoria il quale però contiene semplici asserzioni, non confor-gate da documento alcuno.

Considerato pertanto che non possono tenersi in alcun

conto le affermazioni del Della Lucia, la Commissione reputa dover adottare a carico del Bigotti la deliberazione di ricupero proposta dal Commissario delegato e approvata dalla Sottocommissione (lire 558.278,70).

2° -Capitano LUIGI BOCCIA. - Ritenuto che il Capitano Luigi Boccia, addetto alla Sottodirezione del Genio militare di Padova, fra l'ottobre 1919 e l'aprile 1920 vendette se stesso, con atti intestati sia al proprio nome, sia ai suoi prestanome Aldraghetti Vincenzo, Chiarelli Nicola, Vanetto Silvio, Sgaravatti Amedeo, materiale vario residuo dalla guerra, egli stesso fissandone i prezzi, per un importo complessivo pagato di lire 50.983,75, mentre il valore effettivo era molto superiore, giusta gli accertamenti del Cav. Amedeo Fracassi, Ispettore del Ministero del Tesoro.

Invitato il Boccia a comparire per rispondere alle contestazioni di lucro eccessivo, realizzate in danno dell'Erario, egli non si presentò, e chiese invece per iscritto un differimento che, per la ristrettezza del tempo, non fu possibile al Commissario delegato concedere.

L'On. Commissario pertanto determinò il lucro eccessivo in lire 101.669,90, limitando il calcolo alle sole voci di cui l'ispettore Fracassi accertò il prezzo corrente (e fra le quali non sono compresi i macchinari e molti altri materiali), e attribuendo all'acciaio, al carbonio il prezzo di lire 2,50 il chilogrammo, giusta le quotazioni ufficiali di tale metallo (per utensili) dell'ottobre e novembre 1919.

Notificato l'addebito al Boccia, con invito a pren-

dere visione degli atti ed esibire deduzioni, egli presentatosi esibì un memoriale corredato di alcuni documenti.

Egli pur negando che i Signori Aldrighetti, Chiarelli, Vanetto, e Sgaravatti fossero suoi prestanome negli acquisti, ammette tuttavia di aver poi rilevato gli acquisti stessi.

Pertanto la Commissione reputa che l'addebito di lucro eccessivo debba farsi tutto a carico del Boccia.

Riconosce però la Commissione (giusta le proposte della Sottocommissione) che i prezzi applicati dal Cav. Fracassi ai materiali sono alquanto elevati; e quindi, pur tenuto presente che molte voci sfuggono ad ogni addebito per l'eccessiva difficoltà di accertarne il più giusto valore, reputa di ridurre l'addebito ai $3/4$ della somma già determinata, e cioè a lire 76.252,41.

3° - Ingegnere GIOVANNI LANDINI, e Ingegnere ERNESTO PACIANI. - Ritenuto che negli ultimi giorni dell'ottobre 1919 e nei primi del novembre l'Ing. Landini, già sottotendente presso la Sottodirezione del Genio di Padova, acquistò presso la Sottodirezione medesima Qt. 42,7966 di ~~port~~relles a lire 30 il quintale, e Qt. 754,4540 anche di ~~port~~relles a lire 29,50~~0~~ il quintale.

Qt. 794,57 delle suddette ~~port~~relles furono, il 18 novembre 1919, dal Landini rivendute all'Ing. Ernesto Paciani, già Sottodirettore del Genio di Padova, al prezzo di lire 62 il Qt., per merce franco vagone Venezia.

Poco dopo, se non nello stesso giorno, il Paciani rivendette a sua volta tutto il quantitativo di Qt. 794,57 alla Società Adriatica Ferramenta e Metalli di Venezia al

prezzo di lire 90 il quintale franco vagone Venezia.

Contestata l'eccessività del lucro agli interessati, questi nelle loro deduzioni confermarono pienamente le suddette risultanze.

Pertanto l'On. Commissario Delegato, considerato che in quel tempo il prezzo di listino delle *portrelles* era di lire 80 al quintale (bollettino vendite del 15-6-1919, giusta gli accertamenti del Cav. Fracassi, Ispettore del Ministero del Tesoro), e ingiustificata fu la esiguità del prezzo pagato dall'Landini, essendo smentito, dai prezzi delle rivendite fatte, che le *portrelles* fossero usate, slabbrate, acciaiose, come fu affermato nei documenti di vendita della Sottodirezione di Padova; che dovrebbero addebitare al Landini la differenza tra il prezzo pagato e quello di listino; ma essendo provato che l'eccessivo lucro fu in concreto ripartito tra il Landini e il Paciani, apparisce equo dividere l'addebito a carico dei due; che si può trascurare ogni recupero per la piccola quantità che non risulta rivenduta dal Landini al Paciani; che il giusto lucro da attribuirsi ~~ai~~ ai due è di lire 10 al quintale da dividersi in parti uguali; che in favore del Landini è giusto riconoscere la spesa di carico e trasporto, valutata in blocco in lire 5 a quintale; determinò in lire 17.857,74 il lucro eccessivo dell'Ing. Giovanni Landini e in lire 18.275,11 il lucro eccessivo dell'Ing. Ernesto Paciani;

Notificato ciò agli interessati con invito ad esaminare gli atti e presentare ulteriori deduzioni, il Landini ha esibito una memoria in cui stranamente nega che lo Stato abbia risentito danno dalla vendita delle *portrelles* in parola, quando invece risulta che esse si dovevano vende-

re a lire 80 e furono vendute a lire 30 e lire 29,50.

Inoltre, contrastando con la sua precedente dichiarazione di essere disposto a transiggere la vertenza, afferma di non aver conseguito lucro eccessivo, poichè asserisce che debbano essergli attribuite lire 14 a quintale a titolo di giusto lucro, e che il resto fu assorbito dalle spese. La Commissione invece ritiene che il giusto lucro sia di lire 5 a quintale, ed osserva che le asserite spese sono evidentemente eccessive e inverosimili, oltrechè non dimostrate con documenti.

Ritiene di nessun valore la protesta fatta dalla Ditta per la ristrettezza del termine concessole (il quale le avrebbe vietato di raccogliere i documenti delle spese), essendo che, dalla prima contestazione (26 novembre 1922) alla scadenza dell'ultimo termine (22 dicembre 1922) la Ditta ha avuto ventisei giorni disponibili.

Conferma quindi in lire 5 a quintale le presuntive spese da accreditare al Landini. Ed in conformità delle proposte del Commissario delegato, approvate dalla Sottocommissione, determina in lire 17857,74 il lucro eccessivo dell'Ing. Giovanni Landini, da recuperarsi in favore dello Erario che ne fu danneggiato.

L'Ing. Paciani nel suo promemoria ha obiettato che non avendo egli acquistato dallo Stato, non può questo procedere a ricupero ~~wentro~~ di lui. Ma la Commissione, in conformità delle proposte della Sottocommissione, respinge tale obiezione. Ritiene che (a parte l'errore della tesi giuridica affermata dal Paciani) dallo svolgimento dei fatti, accertato dall'Ispettore del Ministero del Tesoro Cav. Amedeo Fracassi, e dalla qualità del Landini e del Paciani, entrambi già appartenenti alla Sottodirezione del Genio mi-

litare di Padova, e quindi conoscentisi a vicenda, e conoscenti degli ufficiali ivi addetti, risulta manifesto (ad onta del diniego delle parti) che il Landini e il Paciani stessi furono cointeressati così nell'acquisto presso la Sottodirezione del Genio come nella rivendita alla Società ferramenta, e che il passaggio delle porcelles dall'uno all'altro di essi fu simulato. Dalla inchiesta compiuta dal Cav. Fracassi è risultato infatti che il Colonnello Battaglini, sottodirettore del Genio di Padova, autorizzò la vendita al Landini per intromissione del suo predecessore colonnello Paciani. Il predetto fittizio passaggio fu pertanto un modo di ripartizione del guadagno, il quale infatti ne risulta diviso in parti uguali (L.28 a quintale per ciascuno), dopo attribuite al Landini circa lire 4;50 a quintale in rimborso delle spese dallui anticipate. Non è poi privo di fondamento ritenere altresì che tale simulato passaggio potè essere suggerito ai predetti Landini e Paciani anche dall'interesse di non far apparire alla Società Ferramenta l'esiguità del prezzo da loro pagato.

Pertanto la Commissione, in conformità delle proposte del Commissario delegato, approvate dalla Sottocommissione, determina in lire 18.275,II l'eccessivo lucro realizzato nell'affare suddetto dall'Ing. Ernesto Paciani, a danno dell'Erario, il quale ha diritto di recuperare la somma.

PER QUESTI MOTIVI

viste le leggi 18 luglio 1920 n° 999 e 29 dicembre 1921 n° 1979 nonchè il Regio decreto 4 maggio 1922 n° 638

D I C H I A R A

CHE LE SEGUENTI Ditte sono tenute a rimborsare all'Erario,

a titolo di eccessivi lucri realizzati a danno dell'Erario stesso negli affari di cui sopra, le somme rispettivamente indicate:

- a) Ditta BIGOTTI Costantino di Roma (via Quattro Fontane 33)Lire 558.278,70
- b) Capitano Luigi BOCCIA, residente in Padova (Via Tiziano Aspetti 83).. Lire 76.252,41
- c) Ing. Giovanni LANDINI, residente in Padova (Via Avanzo n° I).....Lire 17.857,74
- d) Ing. Ernesto PACIANI, residente in Cividale del Friuli..... Lire 18.275,11

Così deciso nell'Assemblea plenaria del 27 dicembre 1922.

IL PRESIDENTE

U. Mussolini

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE
Matteotti

IL SEGRETARIO GENERALE

Margherita



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE
SESE DI GUERRA

In merito alla vendita dei materiali residua-
ti dalla guerra dei magazzini vestiario ed equi-
paggiamento di Milano e di Torino (contratto 9-21
luglio 1920 col Sindacato Nazionale delle cooperati-
ve e contratto 27 Novembre 1921 col Signor Henry
Kirchen)

Deliberando sulla relazione e sulle proposte
della Settecommissione E, esaminate le memorie di-
fensive e gli atti e documenti presentati dagli
interessati

Ha emessa la seguente

DECISIONE

Ritenuto che con contratto 9 -21 Luglio 1920
atto aggiuntivo 6 Settembre 1920 l'Amministrazione
dello Stato cedeva al Sindacato Nazionale delle
cooperative tutti i materiali fra quelli esistenti
nei magazzini V.E. di Milano e Torino dichiarati
e che sarebbero stati dichiarati disponibili entro
il 9 Gennaio 1921, data posteriormente portata sino
al 31 Luglio stesso anno;

che a garanzia del contratto il Sindacato nazio-

nale delle cooperative ~~la~~ doveva versare un deposito cauzionale di L.5 milioni. Di questi, L.2.100.000 (valor nominale) in Buoni del Tesoro, pari in valore effettivo a L.2.055.000 furono effettivamente versati dal Banchiere svedese Signor Carlo Federico Amark e per le residue L.2.942.000 la cauzione fu prestata sotto forma di fidejussione bancaria della Banca Bergamasca di depositi e conti correnti di Bergamo, la quale a sua volta richiese una controgaranzia che venne concessa dal Signor Amark Carlo Federico col versamento di L.500.000 in contanti e per le residue L.442.000 milioni e mezzo dalla Società Mercantile Italiana di Genova, sotto forma di ~~avallo~~ a 5 Cambiali di L.500.000 lire ciascuna a firma del Signor Henry Kirchen; che con sua deliberazione del 24 Luglio 1920 il Sindacato Naz. delle Coop. stabilì di assegnare al Signor Luigi Bonemelli, consigliere di Amministrazione del Sindacato stesso, per compensarlo della indicazione fatta della messa in vendita in blocche dei magazzini in oggetto, un premio di L. 100.000, non ancora riscosso dal Bonemelli il quale trovasi iscritto come creditore concordatario del Sindacato per la somma di L. 40.000 nel

con le concordate promesse dal Sindacato ed omologate dal Tribunale di Roma con sentenza 7 Dicembre 1921;

Ritenute che, dopo trattative esperite, a mezzo dei Signori Luigi Bonemelli, Avv. Salvatore Scialea Augusto Lurati, Luigi Riboldi ed Ernesto Leggi, e del Signor Lodovico Mazzotti Biancinelli, persona magna della Società Mercantile Italiana di Genova, e del Signor Henry Kirchen, e il Sindacato Nazionale delle Coop., con contratto 12 Agosto 1920, stipulato a Genova, cedeva il contratto 9 - 21 Luglio 1920, dietro corrispondenza di un premio del 10% sui primi venti milioni di merce venduta e dell'1% sulla eventuale eccedenza della detta somma, computato il tutto sul valore di perizia, alla Società Mercantile Italiana ed al Signor Kirchen, che dovevano all'uopo costituire una Società; che, a rogite Guiderle di Milano, in data 26 Agosto 1920 - repertorio N. L. 2.332. - 689 si addivenne alla costituzione della Società rilevataria del contratto in parola la quale prese il nome di Società Itale - Orientale, con capitale di mezzo milione di lire, versato metà dal Kirchen e metà dalla Mercantile, la quale poi cedette metà delle L. 250.000

nella Italo-Orientale alla Società Immobiliare Finanziaria di Milano, prestanome del Signor Ledevico Mazsetti Biancinelli, e cointeressat~~at~~ già nella Mercantile per un milione di capitale nominale;

che, nei primi mesi del 1921, il Signor Kirchen desiderando consolidare nelle sue mani tutte il capitale della Italo-Orientale, riscattò le azioni relative in possesso del gruppo Mercantile-Immobiliare~~X~~ dietro versamento del capitale azionarie di L. 250.000 e di un premio di un milione, somme pagate dal Kirchen, in diverse rate, dal 18 Marzo al 21 Aprile 1921; venendo così estromesso il gruppo Mercantile-Immobiliare dalla Italo-Orientale prima che si desse inizio alla esecuzione del contratto 9-21 Luglio 1920, essendo stata definita la perizia dei materiali, oggetto del contratto stesso, solo il 24 Marzo 1921;

ritenute che avendo l'Amministrazione statale col 31 Luglio 1921 negata ulteriore proroga all'esecuzione del contratto col Sindacato, addì 27 Novembre 1921 si addìvenne a nuovo contratto col Signor Henry Kirchen al quale furono ceduti i materiali esistenti nei magazzini in oggetto non riti-

rati dal Sindacato, dietro:

- a) rinunzia da parte del Sindacato Naz^{del} Coop^{co} al sequestro che aveva posto sul magazzino di Torino e se del caso su quellà di Milano, nonchè al giudizio arbitrale iniziato contro l'atto di risoluzione del contratto 9-21 Luglio 1920 e a qualsiasi controversia relativa al contratto stesso, oltre altre clausole che è qui inutile riferire;
- b) versamento di una cauzione di 5.3 milioni, di cui un milione in buoni del tesoro versati dal Signor Carlo Federico Amark e due milioni mediante fidejussione della Banca Bergamasca, la quale a sua volta si controgarantì mediante deposito presso di essa dei titoli di Stato appartenenti al Signor Amark;

Ritenuto che nel Marzo 1922, adreendo alle preposte avanzate dal Ministero della Guerra, che aveva bisogno urgente di materiale di V.E., il Signor Henry Kirchen restituì all'Amministrazione dello Stato a prezzo di perizia parte del materiale oggetto del contratto 27 Novembre 1921, fino a quell'epoca non ritirato, con che fosse restituita al Kirchen la quota parte di tassa di registro riferente a tale ~~contratto~~ materiale e dietro

rinunzia da parte dell'Amministrazione dello Stato di ogni e qualsiasi contestazione relativa alla esecuzione del contratto;

Attenute che il signor Kirchen ritirò materiali in base al contratto 9 - 21 Luglio 1920 del valore di perizia di lire 12.025.000,94 ed al contratto 28 Novembre 1921 di L.11.767.889,11; complessivamente L. 23.792.890,05, e che il materiale restituito allo Stato è del valore di circa dodici milioni, per cui la tassa di registro riferente a questo da restituirsi al Kirchen è di circa L.450.000, salve definitivi accertamenti;

Attenute che dall'ampia istruttoria compiuta è risultato che il Kirchen rivendette i materiali di cui innanzi ricavandone una somma complessiva di L. 37.037.459,26 con una differenza di L.13.244.569,81

che va considerata come l'utile lordo dell'affare, sul quale il Kirchen ha dimostrato di aver affrontato i seguenti finanziamenti, erogazioni e spese:

- a) al Sindacato Naz^l delle Coop^s; L.4.247.000
- b) al Sindacato friulano delle Coop., per tacitarlo delle pretese avanzate all'epoca del contratto 27 Novembre 1921, L.100.000
- c) alla Soc. Mercantile Italiana di Genova per

estrometterla dagli utili dell'affare, L. 500.000;

d) idem alla Soc. Immobiliare Finanziaria di Milano (Ledevico Mazzetti Biancinelli), L. 500.000;

e) alla Banca Bergamasca di Depositi e C.C. per provvigione Bancaria sulla prestata fidejussione per entrambi i contratti di cui sopra, L. 260.000

f) ai signori Lurati Augusto, Riboldi Luigi ed Ernesto Leffi per provvigione di ~~medi~~ mediazione nella cessione del contratto 9 - 21 Luglio 1920, L; 150.000

g) idem al Signor Salvatore Scalera L; 490.000;

h) idem al Signor Bonomelli Luigi L. 250.000;

i) al Signor Bonomelli Luigi per mediazione di vendita per conto del Kirchen di merce nei magazzini in parela per L. 6.419.155 , L. 250.000

l) al Banchiere Amark Carlo Federico per provvigioni bancarie per la prestata cauzione e controgaranzia per entrambi i contratti, L. 260.000;

m) per tassa di registro, L. 1.042.723;

n) per spese generali e provvigioni di rivendite L. 2.956.878;

complessivamente cioè L. 11.187.201.

Un primo quesito si presenta alla Commissione se cioè

devesi ritenere responsabile il solo Kirchen del lucro evidentemente eccessivo derivatogli dallo *affare*

o se un'azione di ricupero deve essere istituita in confronto di tutti gli enti o privati compartecipi dell'ucro eccessivo, e ciascuno per la parte da esso riferibile.

Sembra più opportuno e meglio rispondente ai fini non solo giuridici ma principalmente morali ed al rendimento pratico dell'azione della inchiesta sulle spese di guerra perseguire l'eccessività del luco in confronto di varii subbietti di essa anche perchè non perfettamente equa appare una azione nei soli confronti del Kirchen dalla quale egli poi si sarebbe indotto ad azioni giudiziarie contro i corresponsabili di fronte all'era-rio, azioni giudiziarie di indole assai incerta

però non dire disadattabile comunque d'avversa risoluzione.

Adesso questo principio e passando alla indagine relativa ai vari capi in cui il luco si è andato sciendendo e ripartendo; *Ne* derivano i seguenti postulati:

di I) La somma di L.2.247.600 pagata dal Kirchen al Sindacato Naz. delle Coop. di cui si è innanzi parlato va ripartita in quella: a) L.4 milioni direttamente percepiti dal Bazzi, nella qualità di Consigliere Delegato dell'Ente,

b/ di L. 60.000 -tassa di registre pagata dal Kirchen per la sentenza che ~~consolò~~ il concordato preventivo.

1/ di L. 157.000 - importe di una cambiale a firma del Bazzi a favore della Banca Commerciale estinta dalla Società Italo-Orientale.

Tale rilevantissimo lucro rappresentò il premio di cessazione del contratto 9-21 Luglio 1920 compiute dal Sindacato al Kirchen di cointeressenza nella gestione di esso mentre è da rilevare che il Sindacato non vi apportò nè capitali nè attività di sorta limitandosi a controllarne l'esecuzione per il ~~compito~~ delle attività economiche che da esso ne derivano.

La Commissione ritiene che l'Amministrazione delle State intanto dovette indursi a preferire il Sindacato in confronto di privati speculatori per la cessione di cui si parla in quanto presume che sia i materiali che sia gli utili che dalla rivendita di parte di essa sarebbero ^{stati} destinati ^{terribili stati} ~~destinati~~ ad aiuto ed inergimento delle numerose cooperative che il Sindacato asseriva di rappresentare. Senza di ciò sarebbe mancata la ragione della preferenza data all'Ente e lo Stato se non avesse tenuto di mira il raggiun-

gimento di fini di utilità collettiva presumibilmente avrebbe cercato di raggiungere un più redditizio collocamento di quel materiale. Un solo motivo di ragione politica potrebbe indurre la Commissione a ritenere non recuperabile il lucre in confronto del Sindacato e cioè la constatazione che le utilità economiche comunque trattate dalla cessione del materiale fossero state convertite in vantaggi di cooperative al raggiungimento di finalità cooperative non disgiunti da benefici collettivi e individuali alla massa dei soci delle cooperative che si asserisce essere aderenti al Sindacato, specie tra quella di ex combattenti. Ma ciò evidentemente non sussiste essendosi invece constatato che il Sindacato trovandosi in grave dissesto per operazioni commerciali compiute dovette investire quasi tutti gli utili derivantegli dal contratto a tacitazione dei propri ereditari nella procedura del concordato.

E' in vista di ciò che la Commissione giudica di dover trattare il lucre del Sindacato quasi alla stessa stregua di quello conseguito da Enti o privati speculatori che, in rapporto alla cessione dei magazzini di Milano e di Torino, eccessivamente lucra-

rene.

Nei suoi memoriali difensivi il Sindacato, non si sa con quanta opportunità per il suo punto di vista, sostiene che l'Amministrazione non si preoccupò affatto di venire in ausilio della Cooperazione Nazionale ~~MA~~ che ~~concedendogli~~ quel materiale fece una pura e semplice operazione commerciale quale avrebbe fatto con qualunque altro privato acquirente.

E ciò desume sia dal fatto che fu imposta una cauzione di cinque milioni sia dall'altra che fu espressamente contemplata l'esportazione della merce.

Ora nè l'uno nè l'altro elemento sono tali da snaturare l'indole sostanziale della concessione che volle, a parere della Commissione, contemplare gl'interessi dello Stato con il vantaggio delle cooperative e sarebbe stato ad ogni modo assai strano che quelli interessi l'Amministrazione non avesse a sufficienza garantiti con la cauzione, come strano sarebbe stato se la stessa avesse presunto che ogni genere di materiale fosse andato distribuito ai cooperatori anche quello meno impiegabile ad usi popolari. Tanto è vero che l'indole speciale della concessione l'Amministrazione concedente ebbe di mira

in quante con il patto aggiuntive la condizione del Sindacato venne di molte agevolata allorchè si consentì che la cauzione di cinque milioni di lire fosse prestata per due milioni ~~di~~ titoli depositati e per tre milioni in fideiussione bancaria; ed è assai incerto se l'Amministrazione avrebbe consentito a tale modificazione se si fosse trovata di fronte, come contraente, un privato psecutore.

Seguendo nel suo ragionamento il Sindacato è constatato che non è stata offerta nessuna prova che al lucro sia stato impiegato a scopo di cooperazione, la Commissione potrebbe essere assai più severa di quelle che crede di poter fare, falciando in larghissima misura sui 4.247.600, che rappresenta l'arricchimento dell'Ente di cui si parla. Invece perchè una presunzione sia pure lontana si può avere dell'inversione del lucro a fini collettivi, la Commissione ritiene di dover esser larga nel giudicare la quota di utile consentibile al Sindacato.

Come base di tal lucro (sembra lecito) equo attribuire al Sindacato un premio del 5% non pure sul valore del materiale che formò oggetto del primo contratto del 9-21 Luglio 1920 in apparve diretto acquirente ^{cu} ma anche sul valore del materiale ritirato dal Kir-

chen pel secende contratte del 27 Novembre 1921, e
ciò perchè il recedere che il Sindacato fece della
parte di contratto non ancora eseguito nel conseguen
te abbandono di azioni giudiziarie ~~di~~ intentate ver
se lo stato può essere considerato come una vera e pro
pria cessione di diritti che pur deve avere un cor~~re~~
spettivo. Esso nei rapporti tra il Kirchen ed il
Sindacato consistette nella garanzia che il primo
diede per l'esecuzione del concordato, e può trasfer
arsi per misura equitativa nel comp~~ito~~ del 5% che
la Commissione ammette sulla parte di contratto che il
Sindacato lasciò sfruttare al Kirchen. Il premio
del 5%, come sopra discusso, si concreta nella cifra
di L. 1.189.644.50 cui va aggiunto un assai largo mar
gine specialmente in considerazione delle disastate
condizioni economiche dell'Ente debitore, e la ci
fra di cui innanzi può essere definitivamente porta
ta a quella di L. 1.500.000 restando come somma a re
cuparare, come lucro eccessivo, quella di L. 2.747.600

Se in un primo momento delle esame della posi
zione del Sindacato appare inevitabile il richiarare
la responsabilità solidale tra esso ed il Consigliere
delegato Prof. Carlo Bazzi e ciò in base dall'Art. 1
lett. C. e della legge 18 Luglio 1920 modificato

da

dall'Art. 2 primo capoverso della legge 29 Dicembre 1921 un più ponderato esame della fatti specie induce la Commissione ad escludere tale solidarietà. Essa per vero va fondata su un duplice criterio, cioè dell'azione personale dell'Amministratore della Soc. preminente sulla figura di essa, in modochè a lui si possa unicamente o prevalentemente attribuire l'iniziativa di un contratto con lo Stato nonchè il modo di esecuzione del medesimo; e nella prova di materiali cospicui vantaggi avuti dalla persona dell'Amministratore per effetti delle stipulazioni con l'Amministrazione.

Nella specie, se la prova del primo elemento non è più che sufficiente, inquantochè senza l'azione del Bazzi il Sindicato, giuridicamente inesistente, assai difficilmente avrebbe avuto la concessione di cui si parla, la prova del secondo elemento di cospicui lucri personali, cioè dell'Amministratore del Sindicato manca, rifuggendo la Commissione dal dar corso a presunzioni e a voci pubbliche assai difficilmente controllabili;

Di La Mercantile Italiana di Genova e la Immobiliare Finanziaria di Milano della quale ultima fin dal Giugno 1928 il Signor Mazzotti Biancinelli Lodovico

era uno degli Amministratori per diventare poi Presidente furono introdotte nella Società Italo-Orientale per volere dello stesso Mazzetti Biancinelli col quale furono presi gli accordi per il finanziamento dell'affare, e la costituzione della Italo-Orientale stessa.

Che il Mazzetti sia stato personalmente il principale coadiutore del Kirchen nello sfruttamento della cessione e uno dei principali interessati ad essa, risulta anche dal fatto che a lui la Banca Bergamasca, presta-trice della cauzione della fideiussione per il primo contratto, (se ne discuterà più ampiamente in seguito) cedette la metà della provvigione in L.50.000 percepita al detto titolo dal Kirchen. Eppure non era stato il Mazzetti, sebbene la Mercantile a contro-garantire alla Bergamasca per la metà della cauzione e fideiussione (L.2.500.000) avallando cinque effetti cambiari emessi dal Kirchen.

Tra il Marzo e l'Aprile 1921, appena cioè esaurita la perizia dei materiali in base alla quale potevasi facilmente prevedere che il lucro derivato dalla vendita di essi sarebbe stato ingente, La Mercantile e la Finanziaria, conscienze il Kirchen, cedettero ad ogni partecipazione da esso mediante il

rimborse del capitale ~~originario~~ (L.250.000) e un premio di tacitazione di un milione, che le due Società, esponenti in misura diversa del Signor Mazzotti Biancinelli, divisero a perfetta metà;

Tale premio appare all'evidenza alla Commissione quale lucro non solo eccessivo, ma improprio in quantochè nessun ~~carattere~~ ^{rischio} esso trova in rischi, in opere od altro prestati dai due enti finanziari. Si ha un bel dire, come fa la finanziaria, e come accenna il Mazzotti nelle relative difese che tratta di una comune operazione bancaria nella quale non si potrebbe rilevare altro se non l'esponente di una elevazione di valore nelle azioni di un istituto finanziario quale l'Italo-Oriente. Quando tale elevazione di valore si innesta e trae le sue origini unicamente da speculazione e da guadagni ^{su} materiali residuati di guerra di proprietà dello Stato essa, se per ciò, deve cadere sotto l'azione di questa Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle spese di Guerra ed essere ritenute come una delle molteplici forme a traverso le quali il sacrificio degli interessi dello Stato si trasforma in facili ed intollerabili guadagni per chi, su quel patrimonio ereditario, ^{ha} fondate le origini di un suo arricchimento.

La Mercantile deduce subordinatamente che le 500.000 lire di premio dovrebbero essere ridotte di una somma di L.172.525 rappresentanti le spese da esse sostenute per avviare lo sfruttamento della cessione dei materiali di accordo con la Itale-Orientale; indica tali spese di interesse, in provvigione al Signor Zanvettori, in spese di viaggio per i suoi amministratori e funzionarii, in stipendi agli stessi ⁱⁿ spese legali, postali, di bollo ecc. Asserisce altresì che se spiegabile la gratuità per ~~avere~~ ~~il~~ ~~prestito~~ ~~avuto~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~tratto~~ ~~successivo~~ prestato avallo alle cambiali Kirchen fino all'epoca in cui essa fu interessata nell'affare. (marzo 1921) la stessa gratuità non avrebbe ragione di essere per il tratto successivo, fino cioè al 2 marzo 1922, giorno in cui le furono restituite le cambiali dalla Banca Bergamasca. Contro tali affermazioni la Commissione osserva che alcune partite di spese dedotte dalla Mercantile non hanno ragione di essere, per il tratto successivo, come quelle sotto la voce interessi che non si sa a che cosa vogliono riferirsi (L.42.694); che altre cose come quelle di viaggi, di stipendi e di organizzazione possono benissimo riferirsi non all'affare Kirchen ma alla ordinaria esplicazione

di attività della Società in parola, e che esse si riferiscono proprio al primo la Mercantile non ha curate in nessun modo di dimostrarle.

Per quanto riguarda la fideiussione si rileva che non esiste la gratuità per il periodo del settembre 1920 al marzo 1921 se è vero che la Bergamasca versò al Mazzetti la metà delle provvigioni richieste e cioè $\text{L.} 50.000$; per quanto si riferisce al secondo periodo di esso, prima d'altro, andrebbe ristrette all'agosto 1921 epoca in cui ^{le cambiali} ~~xxxxxxxxxxxx~~ Kirchen - Mercantile scadevano, e al massimo al 22 Novembre 1921 ^{opera nella} ~~opera nella~~ *Quelle* subentrando al Kirchen al Sindacato, la garanzia prestata per quest'ultimo Ente perdeva ogni causa ed ogni ragione d'essere.

Per le considerazioni che precedono la Commissione reputa più che sufficienti a compensare la Mercantile della tenuissima alea corsa e dalle poche spese affrontate attribuendole sulle 500.000 lire rigosse se L.100.000 a titolo di lucro lecito restando pertanto a recuperare la maggiore somma di L.400.000

Per ciò che si riferisce alla Società Immobiliare e Finanziaria, non si può ^{non} ritenere, in base ai r lievi di fatto ed alle osservazioni che precedono, che ricorra proprio il caso della responsabilità solidale tra l'Ente e il suo Presidente Mazzotti

biancinelli Loduvico. Anche a non voler accogliere l'ipotesi, che la notorietà del fatto legittimerebbe, essere cioè la detta Società una vera e propria prestanome, atte a nascondere una attività finanziaria puramente personale, qui ricorrono i due estremi di cui si è innanzi parlato cioè dell'azione preminente dell'Amministratore nell'impresa commerciale cui la Società da lui rappresentata si è vincolata e del lucro personale percepito.

Chiamato infatti il Mazzetti a difendersi su questa base, egli non ha potuto se non trincerarsi dietro una pura affermazione che cioè il premio di L.500.000 sarebbe andato ripartito agli azionisti e avrebbe avuto anche lui per sabbietto non nella qualità di Amministratore, ma in quello di portatore di azioni della Società. Tale affermazione però non è fornita da alcun principio di prova, mentre la documentazione di tale estremo sarebbe stata assai piana ed agevole; che se anche tale ipotesi di ripartizione di guadagni ebbe ad avverarsi, facile riuscirà al Mazzetti, solidamente responsabile con la Immobiliare Finanziaria, a sperimentare azione di rivalsa avverso i compartecipi del lucro. Sebbene la figura della Finanziaria nell'affare di

che trattasi è alquanto disforme da quella della Mercantile che pur corse qualche alea, la quale non riferò affatto la Finanziaria Immobiliare, la Commissione ritiene giusta di compensare il capitale nominalmente impiegato nell'acquisto di lire L.125.000 di azioni della Italo-Orientale con un premio di L.50.000 più che sufficiente a rappresentare gli utili su tal somma dal settembre 20 al marzo 21, residuando quindi a recuperare L.450.000

LA BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI

III La banca Bergamasca di depositi e conti correnti come già si è detto, prestò fidejussione al Sindacato Naz. delle Coop. per il contratto 9-21 Luglio 1920 per la somma di tre milioni di lire. Oltre a ciò essa figurò come depositante una cauzione in titoli di Stato per l'ammontare di due milioni e mezzo, ma effettivamente i detti titoli erano di proprietà dello svedese Carlo Federico Amark cui a sua volta il Kirchen pagò *la* provvigioni come sarà in seguito detto, ed i tre milioni della fidejussione bancaria furono garantiti, sino alla concorrenza di L.500.000 da depositi in numerario fatto presso la Bergamasca

dalle stesse Amark per conto del Kirchen e per due milioni e mezzo di contro-garanzia della Mercantile, come già è stato espresso, che anzi nelle sue deduzioni la Bergamasca fa il nome non della detta Società ma del Signor Mazzotti Biancinelli.

Per il contratto 27 Novembre 1921 tra lo Stato ed il Kirchen la stessa Bergamasca, con procedimento analogo a quello di sopra indicato, figurò di aver versato un milione di titoli di stato a cauzione, e fideiussione per due milioni con la differenza che per questa seconda fideiussione la Bergamasca non si garantì con avalli di terzi, ma mediante deposito presso di essa di titoli di Stato sempre appartenenti all'Amark.

Per la garanzia prestata in ordine al primo contratto la Bergamasca riscosse dal Kirchen una provvigione di L.100.000 ridotte alla metà per averne sborsate L.50.000 al Mazzotti (Mercantile) e per la garanzia del secondo contratto riscosse, dallo stesso Kirchen, una provvigione di L.150.000. In complesso dunque L.210.000.

Se per il primo dei detti affari è consentibile la ~~partita~~ della provvigione in L.50.000 come quello che presentò una certa ~~idea~~ ed espose il nome e la

responsabilità dell'istituto di Credito di ~~di~~
cui si discorre, eccessiva e trasmedante pare ~~la~~
prevvigione di L.160.000 riscossa per la seconda
garanzia, specie se si consideri che non ci fu
alea di sorta in quanto che la fideiussione fu
garantita nel modo più pieno e solenne che possa
immaginarsi da depositi cioè da titoli di Stato
sui quali la Bergamasca avrebbe potuto, senza nes-
suno sforzo, rimborsarsi di ogni perdita o di ogni
svalutazione derivante dalla esecuzione del contrat-
to. Tale provvigione pertanto deve essere assai
sensibilmente ridotta determinando il compenso, co-
me perfettamente equo, nella misura di L.25,000
onde in confronto della Bergamasca l'azione di ri-
cupero sia concreta nella somma di L.135.000.

La Banca Bergamasca in un suo ultimo memoriale
difensivo prospetta la questione della mancanza
di giurisdizione da parte della Commissione d'Inchie-
sta ~~l'azione ad essa contribuita~~ nei rapporti
tra privati anche se essi siano in ragione di dipen-
denza da contratti tra Amministrazione e privati.
La Commissione a parere del detto Ente, potrebbe
inquire fin dove arriva l'interesse diretto
dello Stato ma l'opera sua dovrebbe arrestarsi

là dove quell'interesse cessi e diventi immediato.
A tale teorica è da contrapporre non solo il principio
razionale che informò il sorgere della Commissione
d'Indiasta e l'azione da essa ~~contribuita~~ dalla
legge che l'ha costituita quella cioè di penetrare
oltre l'apparenza esteriore di atti che impegnassero
comunque il patrimonio erariale nella ~~essenza stessa~~
~~essenza stessa~~ degli affari che danneggiarono gli
interessi dello Stato, ma può contrapporsi la stessa
parola delle leggi 18 Luglio 1920 e 29 Dicembre 1921
che all'art. 1 non parla solo di revisioni ~~di~~
contratti, di commesse, di indennità di requisizione,
di espropriazione di compensi attribuiti in sede di
sistemazione di contratti di guerra ma anche di provve-
dimenti relativi alla alienazione del materiale belli-
co. Nella parola provvedimenti ~~interdice~~ nel più pro-
prio senso giuridico amministrativo va compreso non
tanto l'atto dell'autorità inerente a vendita e a ces-
sione di materiale residuo di guerra, quanto tutto
ciò che a tali vendite e cessioni si riferisca come
~~esecuzione~~ della adottata disposizione amministrati-
va allo scopo di ricostituire e di giudicare sulla
opportunità di essa e precisamente se da un punto di
vista globale danno sia derivato all'Erario.

Confinerrebbe con l'assurdo una teoria con la quale l'azione della Inchiesta dovrebbe esaurirsi con l'indagine formalistica dei contratti di vendita dei residuati di guerra per tralasciare ogni più profondo accertamento circa gli imdebiti ed illeciti arricchimenti che nei passaggi successivi dei detti materiali o per cointeressenze rimaste occulte alla Amministrazione contraente siano state poste in essere.

E' innegabile, per quanto si è venuto fin qui esponendo, che tutte le partecipazioni esagerate o eccessive la quali si innestano nella vendita dei materiali dei Magazzini V.E. di Milano e di Torino siano derivate dai lucri che il vero assuntore della cessione ha da esso ricavati.

Amnesso come discutibile che tali lucri del 60% circa del valore del materiale siano eccessivi è perfettamente indifferente che di essi si sia impinguato soltanto il diretto assuntore o contraente o si siano andati ripartendo a subbietti diversi. La questione in tal caso consiste nel discriminare partitamente quale sia la quota di eccessività a ciascuno spettata

Poichè anche altri degli attuali inquisiti hanno fatto ricorso a tale eccezione di difetto giurisdizio

uale valga in confronto degli altri la norma qui stabilita come la interpretazione che alla Commissione d'Inchiesta pare la sola esatta della sostanza e dei limiti delle sue attribuzioni.

IV. E' rimasto accertato nonostante le non sempre ^{certifiche} asserzioni dello Scalera Salvatore che egli ricevette dal Kirchen L. 250.000 in numerario e L. 240.000 derivantagli dal guadagno a lui consentito tra il prezzo di stima e quello di rivendita accertato di 100.000 camicie di flanella dategli dal Kirchen.

Lo Scalera non solo giustifica, a suo modo, la perfetta spettanza di tale compenso dovutogli ma asserisce che gliene sarebbe spettato uno ben superiore determinandolo nella cifra di un milione e trecento mila lire.

Trascurando però tali mirabolanti pretese, ed attenendoci ai capi di compense con i quali egli giustifica le 490000 lire riscosse è da osservare che se una provvigione spetta allo Scalera per mediazione della cessione del contratto del luglio 1920 fatta dal Sindacato al Kirchen essa non può essere superiore a quella dell'uno per cento e deve essere calcolata non sul valore presunto del materiale (circa 50 milioni) sebbene sull'ammontare del materia

le effettivamente ritirate nella cifra cioè di L.127065.398. Si ha quindi una provvigione di L.120.653.

Ed è da osservare altresì:

a) che gl'interessi sul capitale impiegato per ritirare le 100.000 camicie di flanella vanno ridotte da L.60.000, ~~presta~~ dalle Scalera, a L.15.000 sotto l'aspetto ~~che~~ l'impegno delle 460.000 lire, prezzo di perizia delle camicie, non potette durare che pochissimi giorni anche a non voler presumere, in base agli usi commerciali, che allora lo Scalera ne versò il prezzo quando già ne aveva collocato lo smercio.

b) che la cifra delle lire 50.000 asserite dallo Scalera come spese per procurare al Kirchen la somma di L.654.725 per il pagamento della tassa di registro sul primo contratto appare senz'altro esagerata se è vero, come lo stesso Scalera ammette, che egli ne ottenne il rimborso dopo pochi giorni. La detta cifra va ridotta a quella di L.15.000.==

c) che se per quanto riguarda le spese di viaggio Roma-Milano-Torino-Genova, anche ~~x~~ indicate nella cifra di L.50.000 (risultando dagli atti esibiti che detti viaggi non superano la decina) si ritiene

equa e sufficiente una somma di L.10.000.==
; d) che in ordine alle spese del personale, affitti locali, assicurazioni ecc. conglobate dallo Scalera nella cifra di L.60.000 a riscontro della quale non ha fornito documentazione di sorta si giudica non inferiore a realmente spesa la somma di L.15.000.==

Si ha dunque un totale di L.175.653 per tutti i capi predetti che per misura più ampiamente equitativa viene elevata a quella di L.200.000, restando così a recuperare la somma di L.290.000.==

Nella specifica che lo Scalera ha esibito a questa Commissione si trova insinuata una partita di L.100.000 rappresentante versamento a titolo grazioso che lo Scalera avrebbe fatto al Sindacato. A tal uopo è stata esibita una lettera del Bazzi nella quale si dice "Sopraggiunto il dissesto del Sindacato dietro mia preghiera acconsentiste (Scalera) con una liberalità di cui vi sono e vi sarà sempre gratissimo di rinunciare alla somma di L.100.000 sul premio che dovevate percepire dal Signor Kirchen allo scopo di assicurare il buon fine del concordato".

Sembrirebbe dunque che sulle 490.000 dovute dal Kirchen allo Scalera il primo, col consenso del secon

do, abbia trattenuto L.100.000 per versarle al
Sindacato. Se nonché tale circostanza è recisamente
smentita dal Kirchen ed è smentita anche dal fatto
che dai carteggi presentati dallo Scalera risulta che
egli tutte il premio dovutogli dal Kirchen ebbe a
ritirare e non la somma di L.490.000 diminuita di
L.100.000.=-

Con la esibizione di una successiva lettera del
Bazzi lo Scalera ritorna sul punto che si discute
sostenendo la verità del precedente suo asserito.
La seconda lettera del 9 Dicembre 1922 dice:"

" Le confermo che lei ha contribuito alla sistema-
zione del Sindacato versandoci 100.000 lire, par-
ziale a cavo della merce che l'Italo-Orientali ed
"il Signor Kirchen per essa le diede a compenso della
l'opera sua durante oltre un anno e mezzo ed in
relazione a patti espressi."

Ma nemmeno questa formula soddisfa la Commisio-
ne e la mette in grado di entrare nella onesta
convinzione che effettivamente lo Scalera abbia
gratuitamente ceduta al Sindacato la somma di lire
100.000 sulle 490.000 riscosse per l'affare, non
potendosi in alcun modo diminuire la importanza
della dichiarazione Kirchen che non solo nega il

fatto ma lo esclude dicendo che se una elargizione simile avesse fatto al Sindacato egli ne sarebbe stato perfettamente al corrente. Non si vuole negare naturalmente, che le dette 100.000 siano state date dalle Scalera, ma ciò di cui fortemente si dubita è che le dette 100.000 lire siano imputabili alla 490.000 ricevute dalle Scalera. E se è così la Commissione non può in alcun modo di tale elargizione tenerne conto.

Un'ultima questione è prospettata dalle Scalera, quella cioè che sul premio innanzi indicato bisognerebbe conteggiare l'importo delle provvigioni a lui spettanti per la rivendita, per conto del Kirchen di circa 6 Milioni di materiale. Ma a prescindere dall'indagine se egli una tale provvigione sulle rivendite non abbia preso dagli acquirenti delle merci (Le Scalera fecero infatti di una vendita di tale tende alla Ditta Colombo nella quale prese una provvigione di L.100.000 e la versò a Kirchen, ciò che conferma ^{che} anche per altre rivendite avrà preso provvigioni senza versarle) si è in presenza di una pretesa postuma delle Scalera in quantochè risulta che egli nessun genere di percentuale pretese dal Kirchen sulle rivendite onde in questa fase definitiva di sanzioni

= 30 =

e di recuperi sarebbe assai strano se negli si riconoscesse un titolo di credito nuovo nei confronti, non tanto del Kirchen, quanto dell'Amministrazione che ha diritto ai recuperi dei lucri eccessivi.

Infine le spese prospettate dalle Gestora per procurare L.100.0000 di prestito al ^{Nazionale} Sindacato delle Coop. calcolate in L.12.000 sono affermazioni vaghe, arbitrarie, incontrollabili da non essere attese.*

V Sta in fatto che al Luigi Bonomelli il Sindacato Naz. delle Coop. deliberò un compenso a forfait di L.100.000 per compensarle della indicazione fatta della massa in vendita in blocco dei Magazzini V.E. di Milano e Torino.

Oltre a questo il Bonomelli riscosse dal Kirchen L.500.000 distinte in 250.000 per provvigione in ordine alla cessione del contratto 9-21 Luglio 1920 dal Sindacato al Kirchen a 250.000 per provvigioni sulla rivendita del materiale fatta dal Bonomelli per conto del Kirchen. La prima somma di L.100.000 non risulta pur anche riscossa dal Bonomelli il quale retrovasi iscritto come creditore concordatario del Sindacato per la somma di L.40.000. Ma tale somma ancorchè così ridotta opina la Commissione che non spetti al Bonomelli non potendosi ammettere

che abbia ragione d'essere la figura del mediatore per vendite di residuati di guerra fatta dall'amministrazione competente a privati e ciò sia detto anche in confronto di identiche pretese avanzate dallo Scalera.

Lo Stato infatti ha emanato norme legislative regolamentari circa i modi e le forme con le quali si procede alla detta liquidazione, che ha istituito organi amministrativi speciali di assegnazione ai quali ogni Ente, o privato può liberamente rivolgersi allo scopo di contrarre acquisti di residuati onde nessun bisogno di mediatori la cui missione nel commercio privato è quella di avvicinare il produttore al consumatore per rendere più agevoli e più rapidi gli scambi. La Commissione non può evidentemente preoccuparsi di quelle ~~particolari~~ che nella pratica è avvenuto, che cioè spesso senza un autorevole o bene informato introduttore invano un privato ha fatto istanza di acquistare ~~dei~~ residuati di guerra. Il deplorabile andazzo e le censurabili consuetudini invalse in certi uffici di assegnazione non possono certamente assurgere alla dignità di principi onde devesi ritenere ferma la norma che non sia ammissibile opera di mediatore tra lo Stato e i privati per l'obbietto per cui si discute.

Venendo alle 250.000 lire riscosse dal Bonomelli per mediazione nella sessione Sindacato-Kirchen è ovvio considerare che essa nella misura dell'1% vada computata sul materiale effettivamente ritirato e non su quello esistente nei magazzini. Sul valore di L.12,065.298 la percentuale quindi è quella di lire 120.653.=

Per ciò che riguarda le altre spese L.250.000 riscosse dal Bonomelli per provvigioni di rivendita di materiale per cento del Kirchen qui, diversamente che per lo Scàvera, si è in presenza di una mediazione effettivamente pattuita fra i due come il Kirchen esplicitamente ammette e come è provato da attendibili documenti.

Dall'esame accennato dei documenti esibiti e tenuto conto del fatto che alcune fatture parziali sono poi conglobate in una fattura generale del 22 Febbraio 1922, si può ritenere per certo che il Bonomelli vendette per L.6.419.155, cifra che presso a poco coincide con quella data dal Kirchen. Pur volendo ammettere l'alta misura della provvigione del 3% il lucro consentito al Bonomelli è di L.192.574.

Il Bonomelli, nelle sue difese, ha asserito di aver elargito a titolo di beneficenza in complesso

L.43.000, a vari Enti di assistenza ex combattenti vedove, orfani di guerra e di averpagate alla Cooperativa Reduci di Guerra, da lui presieduta, il residuo di quanto il Sindacato aveva promesso di versarle, cioè L.19.000, a compensarla per il fatto che il Bonomelli aveva concesso a combinare l'affare in favore del Sindacato anzichè della Cooperativa stessa, senonchè, da specifici accertamenti fatti, in ordine alla prima cifra di L.43.000 la maggior parte dei pagamenti risulta eseguita non dal Bonomelli ma dalla Cooperativa Reduci di Guerra e solo il sussidio di L.5000 alla Associazione Nazionale mitraglieri risulta quantizzato alla persona del Bonomelli. Lo stesso dica per le 19.000 lire alla Cooperativa Reduci di Guerra la quale somma, dai registri del detto ente, risulta versata non dal Bonomelli ma dal Sindacato Nazionale delle Cooperative

Il Bonomelli imputa altresì al compenso ricevuto dal Kircken una certa perdita di L.87.000 circa per alcuni vagoni di merce inviata in Rumenia e respinti in Italia, ma si ignora a che cosa voglia riferirsi tanto più che essendo stato un semplice mediatore se perdita abbia avuto a subire per la rivendita di una quota di materiale essa incide sul

- 34 -

Kirchen e non su di lui.

Vi imputa infine complessive L.60.000 costi
tutte ~~da~~ ^{d'}compensi ^{d'}submediazione sempre in ordine alla
rivendita della merce e non si accorge che ogni
spesa per tal titolo deve esser totalmente compresa
nell'ammontare della larga prevvigione del 3% ~~che~~
la Commissione ha consentito. Sembra anche ~~per~~ ^{per} ~~far~~
far parola di altre pretese come quelle di stipen-
di a suoi impiegati constatando che il Bonomelli non
solo dell'affare Kirchen si ingerì ma abbia un largo
giro di affari nel commercio. Sulle ~~di~~ ^{di} 540.000 dunque
percepite dal Bonomelli ~~di~~ ^{di} 318.226 rappresentano lucro
lucro consentibile ~~di~~ ^{di} L.221.774 lucro ~~di~~ ^{di} passivo da
recuperare all'erario.

VI) Venendo finalmente al Kirchen è evidente che
dal lucro da lui conseguito sullo affare, stabilito
nella cifra di L.13.244.569 sono da detrarsi le quote
parti, come innanzi indicate, che rappresentano tanti
livelli attraverso i quali i lucri complessivi dello
affare sono andati disperdendosi e che rappresentano
la somma di L.6.747.600; ~~Residuo~~ ^{Residuo} pertanto L.6.496.969,

Su tale ultima cifra il Kirchen imputa L.440.000
per compenso al Banchiere Amark sul finanziamento
prestatogli a titolo di cauzione ed a garanzia della

./.

fideiussione della Bergamasca; L. I. 100.000 per tasse di registre; L. 2.956.878. per spese di gestione; in quest'ultima cifra comprese anche la provvigione per rivendita di materiale. Complessivamente L. 4.496.878 che ridurrebbe il lucro netto a L. 2.000.091

La Commissione osserva:

a) che pur ^{non} avendosi elementi documentali circa il premio pagato all'Amark, per il titolo suddetto, la somma di L. 440.000 non appare esagerata attese le consuetudini del mercato e tenuto presente il periodo di tempo della prestazione ed in fatto che se una vera e propria alea ci fu nello affare essa è quella affrontata dall'Amark.

b) che la tassa di registre, sulla scorta dei documenti, ammonta a L. I. 042723 tenuto pur calcolo della quota parte da rimborsare al Kirchen per la parziale ~~restituzione~~ del contratto 27 Novembre 1921

c) che le spese generali, nella cifra su indicata, appaiono prima facie esagerate, ma se si consideri che esse furono approntate per un affare di importo di 36 milioni circa, quanto era il valore di perizia del materiale, compreso quello retrocesso allo Stato, e se si tiene presente che il Kirchen, come risulta da tutto l'insieme dello svolgimento dell'affare, è

persona abituata a non lesinare sui compensi ai
ceaduteri e mediateri (tra l'altro egli pagò
L.150.000 ai Signori Lurati, Leffi e Riboldi per il
solo fatto di averlo posto a costere in contatto col
Bazzi e le Scalera), e dei suoi numerosi legali, in
stipendi ai suoi impiegati e in genere nell'andamento
della sua Amministrazione Commerciale cui ha dato
il tono di una grande e forse eccessiva larghezza,
se si tien calcolo che per la rivendita di più di 12
milioni di merce fatta direttamente, ma pur dovuto pas-
sare la laute provvigioni a mediateri, l'impressione
di trasmodanza di tale cifra si attenua onde appare
giusto che essa comporti soltanto una tenue riduzione
che, con calcoli dei quali non giova di far dettaglia-
to riferimento, la Commissione riduce da L.2.956.878
alla cifra di due milione L.2.630.000. E se al Sindaca-
to Naz. delle Coop. la Commissione ha ritenute opportu-
no di mandar per buona una percentuale del cinque
sul valore di perizia del materiale per il fatto, puro
e semplice della sessione del contratto, senza alea,
senza impiego di capitali, senza opera personale pre-
stata, giustizia vuole che, l'utile consentibile al
Kirchen sia per lo meno doppio cioè quello del 10%
che trasformato in cifra dà la somma di L.2.379.289=

Retratte queste ultime cifre di partite ammesse dal residuo luere lorde, di cui sopra, di Lire 6.496.969., residuerebbero L.4.957,60 somma per la quale non vale il pretesto di istituire azione di recupero. Senonchè la Commissione, con la facoltà che le deriva dalla lettera C) dell'art.1 della legge 18 Luglio 1920 modificata da quella del 29 Dicembre 1921 ~~richiede~~ di non poter scindere la responsabilità del Kirchen di fronte allo Stato per luori eccessivi da quella di tutti coloro che per effetto della sua azione sono stati partecipanti a tale eccessività di luere. Un nesso indiscutibile di causalità stringe il Kirchen agli Enti e ai privati che per un verso e per l'altro come finanziatori, come garanti, come prestatori di attività hanno conseguito guadagni nella cessione dei magazzini di Milano e di Torino che, per i rilievi di sopra esposti, la Commissione ha reputato non consentibili. Alla stregua di tal principio però non può affermarsi la solidarietà tra il Kirchen e il Sindacato delle Cooperative in quanto che il luere eccessivo del secondo non trova la sua scaturigine nel fatto e nell'azione del primo, sibbene nel contratto stipulato con l'Amministrazione d'urap-

presenta la fonte unica dei lucri del Sindacato
Indifferente infatti sarebbe stato se il detto
Ente si fosse rivolto al Kirchen o ad altri; la
fonte del lucro sarebbe stata sempre la pattuizio-
ne con lo Stato come contenute clausole vantaggio-
se e tali da consentire un lucro eccessivo.

Ma la parola solidarietà per quanto riguarda
il vincolo che unisce il Kirchen ai compartecipi
con lui nei profitti, escluso il Sindacato, non
esprime in senso puramente giuridico il criterio
della Commissione in quanto che non si intenderebbe
una solidarietà nel senso che ciascuno dei comparte-
cipanti ai lucri dovesse o potesse esser tenuto al
pagamento per la totalità del lucro eccessivo e ciò
ai sensi delle norme del diritto comune nostre
(libro terzo sezione quarta titoli primo e secondo
del codice civile). Qui si intende di stabilire
unicamente la responsabilità del Kirchen di fronte
al subbietto del credito (Amministrazione dello
Stato) per tutti coloro che hanno tratto lucri ecces-
sivi per effetto dell'azione del Kirchen nello sfrut-
tamento della concessione dei materiali. Tali sono,
per quanto si è di sopra ampiamente discusso, la
Banca Bergamasca, la Società Mercantile Italiana

di Genova, la Società Finanziaria Immobiliare di Milano insolido col suo Amministratore Signor Ledo- vice Mazzoti Biancinelli ed i Signori Salvatore- Scalera e Luigi Bonomelli.

P.Q.M.

Viste le leggi 18 Luglio 1970, N°999 e 29 Di- cembre 1921, N.1979 ed i R.D. 4 Maggio 1922, N.638

LA COMMISSIONE D'INCHIESTA

Dichiara

1°) esser tenuti i seguenti Enti e persone a rimborsare all'Erario dello Stato, per tutti i titoli predetti, le somme a ciascuna fianco asse- gnate:

| | |
|---|---------------|
| a) Il Sindacato Nazionale delle Coop. | L. 2.747.6000 |
| b) Soc. Mercantile Italiana di Genova " | 400.000 |
| c) Soc. Immobiliare Finanziaria di Mi- lano insolido col Signor Ledo-vice Maz- zotti Biancinelli. " | 450.000 |
| d) Banca Bergamasca di Depositi e C.C. " | 135.000 |
| e) Signor Bonomelli Luigi " | 221.774 |
| f) " Scalera Salvatore. " | 290.000 |
| totale | L. 4. 244.374 |

2°) Il Signor Henry Kirchen è direttamente responsabile con vincolo solidale in rapporto a

ciascuno dei debitori per il rimborso all'Eranio delle predette somme eccette per quella di Lire 2.747.600 imputata al Sindacato Nazionale delle Cooperative.

Così decise nella seduta plenaria del 22 Dicembre 1922.

IL SEGRETARIO

U. Mazzolani

IL PRESIDENTE

U. Mazzolani

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzolani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

PER I CONTRATTI RELATIVI A SOTTOSTRUTTURE, INSTALLAZIONI DE
STEFANO PER MORTAI DA 210 ED ACCESSORI AFFIDATI ALLA DITTA
MANGIAPAN-FOSSATI-TABANELLI & WESTINGHOUSE *Westinghouse*

La Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra
nella seduta del 21 Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con 9 contratti dal 1° Marzo 1917 al 9 Marzo 1918
la Ditta Giorgio Mangiapan di Milano assumeva in confronto
dell'Amministrazione delle Stare la fornitura di un certe nu-
mero di sottostrutture ed installazioni De Stefano per mortai
da 210 con i relativi accessori, parti di ricambio, rotas,
grus, montaprotettili, per un ammontare complessivo di lire
L.15.390.319,40.

Che la Società Anonima Grandi Fucine Italiana G. Fossati
di Sestri Ponente assumeva ~~anche~~ anch'esse con 7 distinti contratti
dal 25 Luglio 1916 al 28 Marzo 1918 ^{la} fornitura di installazioni
De Stefano per l'ammontare complessivo di L.14.970.000.

Che la Società anonima Westinghouse di Vade Ligure assu-
meva con contratto 22 Dicembre 1917 la fornitura di 40 instal-
lazioni De Stefano per l'ammontare di L.1.620.000.

Che le Officine meccaniche Tabanelli di Roma assumevano
anch'esse, con contratto 16 Aprile 1918 la fornitura di 29
installazioni De Stefano per l'ammontare di L.810.000.

Che nell'esame dei contratti relativi alle forniture
della Ditta Mangiapan la Commissione Consultiva e di revisione
osservava che la Ditta Mangiapan nulla costruiva di quanto
assumeva in commessa con le Stare, sub appaltando le forniture
stesse a diverse altre ditte ed attribuendosi, per propria an-

missione, circa il 30 % delle importazioni dei contratti per spese di distribuzione materiali, spese generali, utili ed altre.

Che la stessa Commissione Consultiva ritenendo eccessiva tale cuota di lucro la riduceva al 15 %, calcolando però separatamente le spese di registrazione dei contratti e l'importo dei ^{costi} ~~costi~~ di guerra sull'ammontare delle forniture.

Che tale parere della Commissione Consultiva non veniva attuato per le forniture posteriori e rimaneva senza alcuna sanzione retroattiva per le forniture anteriori.

Che nulla possa concorrere a diminuire l'addebito per lucro eccessivo di un 15 % fatto alla ditta Mangiapan non avendo essa indennizzato alcuna spesa per ammortamento di impianti di macchinari, dato il suo sistema di subappaltare ad altre Ditte in tutto e in parte la esecuzione delle forniture

Che in relazione ai contratti conclusi dalla Mangiapan e che ebbero effettiva esecuzione il 15 % geduto in più dalla ditta sull'ammontare netto dei contratti sia di L.2.024.869,60.

Che nei confronti delle Ditte Fessati Westinghouse e Tabanelli, le quali ebbero a fornire allo Stato installazione De Stefano per lo stesso prezzo fatturato dalla Ditta Mangiapan si debba, per una ovvia ragione di equità e di perequazione ridurre egualmente di un 15 % l'ammontare netto delle forniture riducendosi quindi i prezzi contrattuali alla somma che si ritiene equamente dovuta alla Ditta Mangiapan.

Che non possa invocarsi alcun motivo di riduzione della proposta quota di lucro eccessive sia perchè le imposte e tasse di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo dovute allo Stato, includono rapporti col Ministero del Tesoro e con altri Uffici estranei all'opera di questa Commissione d'inchiesta e potranno formare, se mai, oggetto di esame in separata Sede e presso le Autorità competenti; sia perchè nessuna quota per ammortamento di macchinari ed impianti è dovuta in favore delle tre suddette Ditte e, ciò in considerazione che l'ammontare unitario

missione, circa il 30 % delle importazioni dei contratti per spese di distribuzione materiali, spese generali, utili ed altre.

Che la stessa Commissione Consultiva ritenendo eccessiva tale cuota di lucre la riduceva al 15 %, calcolando però separatamente le spese di registrazione dei contratti e l'importo dei ^{contributi} ~~costanti~~ di guerra sull'ammontare delle forniture.

Che tale parere della Commissione Consultiva non veniva attuato per le forniture posteriori e rimaneva senza alcuna sanzione retroattiva per le forniture anteriori.

Che nulla possa concorrere a diminuire l'addebito per lucre eccessivo di un 15 % fatto alla ditta Mangiapan non avendo essa indennizzato alcuna spesa per ammortamento di impianti di macchinari, date il suo sistema di subappaltare ad altre Ditte in tutte e in parte la esecuzione delle forniture

Che in relazione ai contratti conclusi dalla Mangiapan e che ebbero effettiva esecuzione il 15 % geduto in più dalla ditta sull'ammontare netto dei contratti sia di L.2.024.869;60.

Che nei confronti delle Ditte Fessati Westinghouse e Tabanelli, le quali ebbero a fornire allo Stato installazione De Stefano per lo stesso prezzo fatturato dalla Ditta Mangiapan si debba, per una evvia ragione di equità e di perequazione ridurre egualmente di un 15 % l'ammontare netto delle forniture riducendosi quindi i prezzi contrattuali alla somma che si ritiene equamente dovuta alla Ditta Mangiapan.

Che non possa invocarsi alcun motivo di riduzione della proposta quota di lucre eccessive sia perchè le imposte e tasse di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo dovute allo Stato, includono rapporti col Ministero del Tesoro e con altri Uffici estranei all'opera di questa Commissione d'inchiesta e potranno fermare, se mai, oggetto di esame in separata Sede e presso le Autorità competenti; sia perchè nessuna quota per ammortamento di macchinari ed impianti è dovuta in favore delle tre syndicate Ditte e, cioè in considerazione che l'ammontare unitario

delle installazioni cedute in sub appalto dalla Ditta Mangiapan a terzi depurate del 15%; come oggi si opera per la Fossati, la Westinghouse e la Tabanelli, era sufficiente anche a coprire ogni eventuale spesa per ammortamento di impianti e macchinari

Che pertanto il lucro eccessivo goduto dalla Ditta Fossati ammonta a L.2.212.157,24; quello della Società Westinghouse a L.239.719,10; quello delle Officine Tabanelli a L.119.859,35

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabili per lucri eccessivi in relazione ai contratti stipulati con l'Amministrazione delle State dalle Ditta Mangiapan, Fossati, Westinghouse, Tabanelli per forniture di sottostruttura, installazioni De Stefano per mortai da 210, accessori, parti di ricambio, rotaie e grue montaproyettili, le 4 Ditte suddette per il seguente rispettivo ammontare:

- a) Ditta Giorgio Mangiapan di Milano - L.2.024.869,60
- b) Sec. An. Grandi Puc. Ital. Gio. Fossati di Sestri Ponente di
L. 2.212.157,24
- c) Sec. An. Westinghouse di Vado Ligure - L.239.719,10
- d) Officine Meccaniche Tabanelli di Roma - L.119.859,35

Il Presidente
U. Marzolini

Il Segretario Parlamentare
D. M. S. P.

Il Segretario Generale
M. M. S. P.



DECISIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

PER I CONTRATTI DI FORNITURE DI BOMBE BENAGLIA AFFIDATI
ALLA DITTA AMLETO SELVATICO DI
MILANO

=====

La Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra nella seduta del 21 Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto che con 18 contratti dal 15 Febbraio 1916 al 15 Febbraio 1919 la Ditta F.A.R.E. di Amleto Selvatico con Sede in Milano assumeva la fornitura complessiva di 2.556.050 bombe da lancio e da esercitazione, tipo Benaglia

Che i prezzi unitari per le singole forniture furono di L.9,60 a bomba nei primi 4 contratti e andarono poi gradatamente diminuendo sino a raggiungere una media di L.5,50 per artificio.

Che tra i vari contratti non si notano differenze sostanziali sia per quanto si riferisce al tipo della bomba da costruirsi, sia per quanto ha rilievo alla cessione da parte dello Stato dei materiali metallici e della polvere occorrente per la confezione del proiettile.

Che tenuto conto anche dei pareri della Commissione Consultiva e di revisione dei contratti il prezzo base delle bombe in esame debba considerarsi di L.5,50 per i primi 16 contratti dal 15 Febbraio 1916 all'11 Dicembre 1917 e di L.5,75 per i due ultimi contratti del 30 Luglio 1918 e 15 Febbraio 1919.

Che per conseguenza le differenze globali tra le somme effettivamente pagate dallo Stato e quelle che sarebbero state dovute alla Ditta in applicazione degli indicati prezzi, sarebbe di L.605.455.

Che dalla somma indicata eccorse detrarre una quota per ammortamento di impianti e macchinari, e tenuto conto delle richieste della F.A.R.E. ebbe in un primo tempo a ^{portare} ~~essere~~ all'Amministrazione militare quando si trattò della stipulazione dei primi contratti la somma stessa potrà ^{essere} ~~essere~~ in complesso a L. 534.070,85

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta F.A.R.E. di Amleto Selvatico con Sede in Milano della somma di L. 534.070,85 per lucro eccessivo in relazione ai contratti stipulati dal 15 Febbraio 1916 al 15 Febbraio 1919 con l'Amministrazione dello Stato per forniture di bombe a Benaglia.

Il Segretario Parlamentare
Maestri

Il Presidente
U. Marziani

Il Segretario Generale
Manzoni



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA .

Nell'adunanza plenaria del 22 luglio 1922 , La Commissione ha deliberato i recuperi sotto indicati a carico della Società Ilva , e dei suoi amministratori Comm. Max Bondi , Ing. Arturo Luzzatto , Ing. Cesare Fera , Conte Rosolino Orlandò , Avv. Giorgio Olivetti , Comm. Lodovico Mazzotti Biancinelli .

Premesso il fatto che in data 3 settembre 1915 la Direzione delle Officine di costruzione di artiglierie di Genova stipulava con l'Ilva un contratto, avente per oggetto la fornitura di 40.000 tonnellate di acciaio da proiettili al prezzo di L.45 al quintale . Quando il 23 marzo 1916 , con contratto N°243 di rep. , lo Stato acquistò tutta la produzione di acciaio da proiettili dell'Ilva , al prezzo di L.50,40 a quintale , la ditta doveva essere consegnare tonn. 7.691,081 del vecchio contratto. Inoltre l'Ilva consegnò tonn. 11.417 nei mesi di marzo e aprile .

Per questo complesso di tonn. 19.108,081 l'Ilva sostiene dovesse esserle pagate il prezzo di L.50,40 a quintale invece di quello di L.45 , perchè , essendosi col contratto 23 marzo 1916 acquistata tutta la produzione doveva ritenersi che l'acciaio consegnato dopo il nuovo contratto doveva sottoporsi al regime del secondo con-

tratto, e non a quello del primo .

Con l'art. 8 del contratto 23 marzo 1916 si stabilisce che dovessero considerarsi come stornati i contratti di fornitura d'acciaio stipulati precedentemente dall'Ilva con privati industriali, e che detti contratti fossero denunciati all'Amministrazione delle Armi e Munizioni per i contratti riconosciuti validi, l'Amministrazione avrebbe consentita la consegna delle rimanenze non eseguite ed avrebbe corrisposto all'Ilva i prezzi pattuiti coi privati oltre un piccolo aumento .

L'Ilva sostiene che questa differenza prezzo dovesse essere accreditata, non solo per i quantitativi effettivamente consegnati a ditte private ,

Con contratto 7 dicembre 1916 N° 790 (secondo contratto di guerra) , fra i compensi pattuiti dallo Stato, ve ne fu uno che nell'art. 8 fu consacrato in queste parole :

" La società Ilva si obbliga a trasportare 42.000 tonnellate mensili a mezzo di tali vapori (quelli lasciati in sua mano , liberi da requisizione) , mentre i rimanenti trasporti per i bisogni della fornitura oggetto del presente contratto saranno fatti dal Sottosegretariato Armi e Munizioni .

" I fabbisogni vengono convenuti nella quantità di Kg. 2.500 per ogni tonnellata di prodotto laminato e collaudato .

" Il prezzo dei trasporti, che il sottosegretario di Stato si impegna di effettuare per conto della società Ilva oggetto del presente contratto , è di L. ital. 60 per tonnellata dall'Inghilterra e Lit. 90 per tonnellata dall'America del Nord e dal Golfo del Messico , dico meglio dai porti dell'Atlantico e dal golfo del Messico ."

Questo fatto costituiva una prestazione di grande importanza economica, perchè si trattava di una enorme fornitura di trasporti a prezzi di favore. Che il prezzo dei noli fosse di favore risulta dal fatto che nel contratto successivo, in data 20 febbraio 1918 , nel quale pure entrò in giuoco l'elemento dei noli, questi furono valutati in L. 280 e 420 e rispettivamente dall'Inghilterra e dall'America ;

All'atto della liquidazione del contratto , l'Ilva sostenne che l'impegno dello Stato, di fornire 2500 Kg. di trasporti per 1000 Kg di laminato, fosse un impegno forfetario; e pretese che fosse riconosciuta a suo favore, per il materiale prodotto, una quantità di trasporti risultante dal rapporto 2500 di noli per 1000 di prodotto . Con tale assunto pretendeva di dover pagare ai prezzi di L. 60 e Lit. 90 a tonna: una importante quantità di trasporti, che era stata fatta in sede di terzo contratto , e che doveva perciò esserle addebitato ai prezzi più alti, pattuiti in questo terzo contratto.

La differenza fra i due conteggi ammontava a L.
41.301.126,07.

Il terzo contratto di guerra che ha la data
20 febbraio 1918 e il N° 869 di rep. ha dato luogo
ad altre controversie fra l'Ilva e l'Amministrazione
dello Stato .

L'art. 2 del contratto lascia a libera disposi-
zione della società , per la vendita a privati, un
quantitativo di 7.000 tonnellate mensili ; delle quali però
3.000 tonnellate vengono concesse solo ed in quanto l'Ilva
importi dall'Estero un uguale quantitativo di acciaio
da proiettili da fornire all'Amministrazione . Ove non si
fosse verificata tale importazione e sostituzione dell'
l'acciaio di propria produzione , la facoltà si intendeva
limitata a 4.000 tonnellate mensili , durante i nove
mesi di durata del contratto , la società ha disposto
di un quantitativo di circa Tonn. 11.500 eccedente quello
che era autorizzato a vendere per proprio conto ; su tale
quantitativo deve essere la quota di conguaglio fra i prezzi teo-
rici contrattuali di fabbro , e i prezzi effettivi .

Nelle analisi allegate al terzo contratto è stabi-
lito che il laminato da spuntature deve essere pagato
dall'Amministrazione a L.1150 a tonnellata sino al recupe-
ro di 140 Kg. per ogni tonnellata di acciaio da proiettili
consegnata, e a lire 800 a tonnellata di acciaio da proiet-
tili provenienti da una eccedenza di recupero oltre i
140 Kg. previsti dal contratto . L'Ilva , malgrado che una
eccedenza si sia verificata, ha fatturato tutti i laminati
provenienti da spuntature a L.1150 a tonnellata . Perciò

sulla eccedenza accertata , che è di circa 9000 tonnellate deve accreditare lo Stato di L.350 a tonnellata .

Per il materiale di proprietà dello Stato dato all'Ilva per la laminazione, la Società nel rendiconto finale non ha reso conto di tutto il materiale che le era stato consegnato in base ad una formula di imfornato convenuto . Perciò si addebita all'Ilva l'acciaio , che non è stato restituito all'Amministrazione sotto la formula di laminato . E questo addebito si fa al medesimo prezzo stabilito dal contratto in corso al momento dell'ammacco, e senza tener conto del prezzo di costo, che , per essere quasi sempre acciaio americano , è di gran lunga superiore .

L'acciaio americano di proprietà dell'Ilva , e ritirato dall'Amministrazione a mezzo della Missione Militare a New York, ha dato pure luogo ad una contestazione per il cambio, in quanto l'Amministrazione applica il cambio del giorno in cui la cessione è stata fatta, e la Società quello del giorno della liquidazione dei conti . La differenza risultante fra le due tesi ammonta a circa due milioni , e la Commissione ha approvato quella dell'Amministrazione .

Il terzo contratto prevede nelle analisi dei costi il doppio centesimo di guerra ; e poichè un quantitativo enorme di forniture fatte in sede di tale contratto è stato incluso nel conto generale al lordo, non essendo intervenuto il materiale pagamento, l'Ilva deve essere addebitata nel conto stesso di tale doppio centesimo per L. L. 734.000 .

Il quarto contratto ha dato luogo nella sua esecuzione ad una sola contestazione, circa il credito spettante all'Amministrazione per vendite fatte a privati. Si tratta dell'applicazione errata di un listino nei primi tre mesi, mentre si sarebbero dovute applicare disposizioni date a suo tempo dall'Amministrazione. E per questo titolo spetta all'Amministrazione una maggior credito di L.900.000.

In sede di rescissione i conguagli sui laminati e semi - prodotti furono concessi per differenza fra prezzo contrattuale e listino del 20 dicembre 1918, ma fra prezzo contrattuale e prezzo realmente avuto per la cessione e la vendita dei materiali stessi. Per le materie prime invece fu riconosciuto il diritto a conguaglio, non essendo contemplato nel contratto.

Il Proietificio di Modena in un primo tempo aveva concluso direttamente con l'Amministrazione Militare dei contratti per forniture di proiettili. In seguito il Proietificio fu assorbito dall'Ilva. Ma questa nel conto generale si era dimenticata di riconoscere all'Amministrazione la somma di L.9200.000, derivante dalla differenza fra il totale degli anticipi ricevuti ed il totale dei proiettili consegnati sino al momento in cui il Proietificio passò all'Ilva.

Il carbone inglese ed americano fornito dall'Amministrazione all'Ilva durante il quarto contratto era stato in un primo tempo addebitato alla Società ai prezzi stabiliti dal contratto stesso. Si

stabili poi che l'esistenza di carbone al momento della concessione non era stata fornita ai fini del contratto, e che quindi doveva essere addebitata all'Ilva al prezzo normale di mercato, con una differenza a favore dell'Ilva di circa dieci milioni.

In base a questi rilievi la Commissione ha ricostituito interamente il conto di dare ed avere fra l'Ilva e lo Stato, in dipendenza dei contratti di guerra, ed ha giustificato dover l'Ilva rimborsare allo Stato la somma complessiva di L.44.058.548,40.

La Commissione ha in seguito prese in esame le eventuali responsabilità personali degli Amministratori dell'Ilva, ricostituendo la storia della loro attività, e ha giudicato che nella esecuzione dei contratti ~~xxxxk~~ e nell'opera svolta per la loro liquidazione alcuni amministratori, e precisamente il Comm. Max Bondi, l'ing. Arturo Luzzatto, l'ing. Cesare Fera, il Conte Rosolino Orlando, e l'Avv. Giorgio Olivetti componenti la Commissione direttiva della società si condussero in modo da recare il maggior danno possibile allo Stato, e da realizzare a loro personale vantaggio i massimi lucri possibili. Ha constatato altresì che in questa loro opera furono efficacemente coadiuvati dal Comm. Ludovico Mazzotta Biancielli, il quale, pur non facendo parte della Commissione direttiva, apparteneva al Consiglio d'Amministrazione della società.

P . Q . M.

La Commissione plenaria ha deliberato il recupero

di L.44.058.548,40 a carico della Società Ilva, e, solidalmente, dei suoi ex-amministratori Comm. Max Bardi Ing. Arturo Luzzatto, Ing. Cesare Fera, Conte Rosolino Orlando, Avv. Giorgio Olivetti, Comm. Ludovico Mazzotti Biaccinelli.

Il Presidente
U. Marsiani

Il Segretario Parlamentare
Prati del Conte

Il Segretario Generale
M. Biondi



Decisione della Commissione Parlamentare di inchiesta
per le spese di guerra relativamente ai contratti per
forniture di mitragliatrici Fiat stipulati dalle Ditte
Metallurgica Bressiana e Fiat.

La Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle
spese di guerra, nella seduta pluriennale del 21-12-1922
ha preso la seguente

Deliberazione

Attenuto che con nove contratti stipulati tra
il 1915 e il 1919 dalla Direzione della Fabbrica di
armi di Brescia, dal Sottosegretariato per le Armi e
Munizioni e dalla Direzione di Artiglieria Aeronautica
con la Società Metallurgica Bressiana, già Tempini,
venivano affidate a questa Ditta diverse forniture
di mitragliatrici brevetto Fiat Revelli per un com-
plesso di 31790 armi e di cui 135.265.567, esclusa le
maggiori dotazioni dei accessori e parti di ricambio

Che le forniture possano, per il tipo
dell'arma, dividersi in due gruppi distinti - mitra-
gliatrici per fanteria o per aviazione senza che
una fornitura e l'altra siano da riscontrarsi dif-
ferenze sensibili anche in relazione al quantitativo
di accessori e parti di ricambio che devono inten-
dersi compresi nel prezzo.

Che, in conformità dei pareri della Com-
missione Consultiva e di revisione dei contratti deb-
ba stabilirsi il prezzo base dei due tipi di arma

rispettivamente in lire 3550 e 3380 .

Che inoltre, avendo la predetta Commissione Consultiva, ridotto al 5% per i contratti del 1917 in poi la percentuale spettante sulle somme contrattuali alla Fiat per diritto di cessione di brevetto alla Metallurgia Bresciana, sul riflesso che la percentuale del 18% precedentemente goduta era eccessiva, debba anche per i contratti stipulati nel 1915 e 1916 ritenersi dovuta solo nella misura del 5% la percentuale per diritto di brevetto, ~~prevedendosi~~ in tale cifra ampiamente compensata ogni spesa per studi, impianti ed altro .

Che pertanto il lucro eccessivo goduto dalla Fiat deve calcolarsi nella cifra di lire 4.319.774,20 .

Che il lucro eccessivo addebitabile alla Metallurgia Bresciana per differenze tra gli indicati prezzi base di lire 3550 e 3380 e quelli contrattuali ammontano alla cifra di lire 20.777.782 della quale occorre detrarre l'ammontare, per la parte inutilizzabile, degli impianti e degli ammortamenti, e delle altre somme spese e giustificate per le forniture in esame .

Che per conseguenza l'addebito definitivo è di lire 13.784.531 .

Per tali motivi

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara

responsabili le Ditte Società Metallurgica Bresciana,
 con sede in Brescia, e Fiat, con sede in Torino, e
 rispettivamente delle somme di lire 13.784.531 e
 lire 4.319.774.20 quale lucro eccessivo relativo
 ai contratti stipulati negli anni 1915 e 1919 dalla
 Metallurgica Bresciana con lo Stato per fornitura
 delle nitrogliatrici .

Al Segretario Parlamentare
 Nicola De Luigi

Il Presidente
 U. Mussolini

Il Segretario Generale,
 Mussolini



DESIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA PER I CONTRATTI DI TRASFORMAZIONE DI METALLI
AFFIDATI ALLA DITTA UGO COLOMBO DI MILANO

LA Commissione Parlamentare di inchiesta per le
spese di guerra, nella seduta 7 novembre e 20 dicembre 1922
ha preso la seguente

DESIONE

Ritenuto che come contratte 3 marzo 1916 N° 221 ha il set-
tesegretariste per le Armi e Munizioni e la ditta Ugo Colombo
di Milano veniva affidata a questa ultima la trasformazione
di 1500 tonn. di rottame e ternitura di ottone in barre di ot-
tone trafilate non inferiori a mm. 10.

Che per l'esecuzione del contratto in esame veni-
vano consegnate alla ditta tonn. 1527,6479 di materia prima
al prezzo di L. 200 al Q.

Che tale quantitativo tenuto conto di cali nor-
mali (10 % per la ternitura e 3 % per il rottame) sarebbe
stato sufficiente alla fabbricazione di Kg. 455.831,498 di pro-
dotte finite e la ditta pertanto dovette provvedere, con acqui-
sti sul mercato libero ed a prezzi di requisizione, a fornire
della materia prima necessaria e integrare i Kg. 1.494.551 di
barre di ottone effettivamente consegnate alle Stato.

Ritenuto che il costo della materia prima fornita dalle
Stato, quello del rottame e ternitura di ottone acquistate di-
rettamente dalla ditta Colombo, aggiunte al costo di trasfor-
mazione, determinato in L. 115 e Q. per analogia e contratti
similari conclusi dalla stessa ditta in tempi posteriori e
quindi in periodi più difficili per l'assunzione dato l'aumen-
to della man d'opera, non può aver superate, globalmente per

tutta la fornitura, la cifra media di L. 340,15 per quintale.

che si possa riaccredite dovuta, in favore della ditta, una quota di ammortamento calcolato sul valore degli impianti e dei macchinari eccorsi per la fabbricazione delle barre.

che non debbono al riguardo essere considerate; a) le multe inflitte alla ditta le quali hanno carattere di penale per inadempimento contrattuale e prescindono pertanto dai prezzi fissati in contratto; b) le tasse e imposte di qualsiasi natura dovute allo Stato, poichè esse includono rapporti con altri Enti ed esami diversi da quelli rigorosamente dovuti a questa Commissione Parlamentare la quale è chiamata soltanto nell'occasione ad accertare un lucro eccessivo in relazione ad un prezzo contrattuale, e ad un effettive costo di trasformazione; c) le differenze sui cambi e gli interessi di capitali poichè lo Stato contratta va unicamente con la ditta Solombo e non con altri industriali o capitalisti stranieri e i rapporti fra il Solombo e i suoi corrispondenti costituiscono pertanto fatti imputabili ed estranei all'opera dell'amministrazione; d) le pretese redevances dovute dal Solombo alla ditta Becuze di Lyon per assistenza tecnica poichè esse devono considerarsi parte integrante del costo generale e del costo di trasformazione; e) le somme riportate nei conti correnti senza specificazioni che possono intendersi riferite senza possibilità di dubbio ai contratti in esame.

Ritenute per conseguenza che l'ammortamento può essere calcolato nella cifra di L. 2.439.316,55 dalla quale occorre dedurre il valore attuale delle macchine e degli stabilimenti in complessive L. 1.039.316.

che la cifra indicata debba essere calcolata sulle
intero ammontare della produzione negli Stabilimenti
Solambe, per lo Stato e per i privati, riferendosi le
ammortamento stesse ad impianti e macchinari che servi-
ono a produrre tonn. II.443.914 di predette finite.

che oltre al prezzo già indicato di L. 140,15
si deve quindi aggiungere, per quintole, una quota di
ammortamento di L. 2,77 con un complesso di L. 542,92.

che la differenza fra tale cifra e le 500 di
acquisto del prodotto finito da parte delle State co-
stituiscono, in complessive L. 2.199.543 per l'intera fer-
nitura, lucro eccessivo della ditta Solambe.

Ritenuto che nella esecuzione del contratto in
esame vennero dalle State ceduti all'assumere al prezzo
di favore di L. 200 a quintale materie prime (rame, zinco
bronze) non assolutamente necessarie alla esecuzione
della fusione e di valore in parte superiore e quella del
rettame e tornitura di ottone così che la ditta indubbia-
mente ebbe a sostituire ottone acquistate sul mercato li-
bere a prezzi di requisizione ai su detti materiali me-
tallici ritenendo a proprio profitto la differenza di
valore.

che tale supposizione è confermata dal rilievo
che la ditta stessa ha ammesso di avere adoperato, per
l'esecuzione di altro contratto (N° 413 del 29 - 6 - 1916
per fornitura di bronzo in piani e in capelli) Kg. II.200
di corone di rame per cinturazione di proiettili cense-

Emesse dalle autorità Militari al colombo in cento forniture

che le differenze dei valori indicati ammontano nel loro
cinquante e L. 676.034.

che, determinate in complessive lire 2.875.567 il lucro
eccessivo godute dalla ditta Colombo per l'intera fornitura
N° 221 si possa tener conto che il Sig. Ugo Colombo era coin-
teressato solo nella misura del 35 % nella società Ugo Colombo
& C., essendo l'altro 65 % del capitale nelle mani di indu-
striali stranieri.

che si possa quindi ridurre l'addebito del Colombo al
35 % della indicata somma e cioè a L. 1.006.447,45.

P. Q. M.

La Commissione Parlamentare su detta dichiara responsa-
bile la ditta Ugo Colombo con sede in Milano in V. Cesare
Cantù N° 4 e per essa il suo legale rappresentante sig. Ugo
Colombo della somma complessiva di L. 1.006.447,45 quale lu-
cro eccessivo relativo al contratto 8 marzo 1916 n° 221 sti-
pulato dalla ditta stessa con la Amministrazione delle Stato.

f. U. Segretario Parlamentare
G. M. B. C.

Il Presidente
U. Marastoni

Il Segretario Generale
M. M. M.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta sull'UFFICIO SBARCHI E RISPEDIZIONI
DI GENOVA, nonché a carico della

1° - DITTA GONTI GIORGI E C. DI GENOVA, SOCIETA' IN LIQ-
UIDAZIONE, rappresentata dall'avv. Pino Pina, domicilia-
to in Genova, via Ponte Reale 2 - 22

nonché di

2° GONTI LUIGI

3° GONTI PIETRO

4° POLLANO rag. SECONDO

quali soci della Società predetta.

Visti gli atti, la relazione sull'ufficio militare
sbarchi e rispediti in Genova in data 15 luglio
1921, le preposte del Commissario delegate e della
Sottocommissione ^{come} ai verbali in data 21 aprile e 5
luglio 1922, intesa la relazione orale del Presidente;

Ritenute che la Impresa di sbarchi ditta Gonti Gior-
gi e C. società di fatto composta da Gonti Luigi, Gior-

gi Pietro e Pellani rag. Secondo stipulava con il
Sottosegretariato delle armi e munizioni un con-
tratto in data 10 marzo 1916 n°228 col quale obbli-
gavasi ad assumere il distivaggio, lo scarico di
tutti i materiali di pertinenza dell'Amministrazio-
ne militare provenienti d'oltre mare con piroscafi
nei porti di Genova, Oneglia, Vado, con tutte le opera-
zioni inerenti fino a carico in vagone;

Ritenuto, sulla base dei fatti accertati in istrut-
toria e nelle considerazioni esposte nella Relazio-
ne della Segreteria cui la Commissione si riporta;

Che i compensi percepiti dalla ditta Conti Gior-
gi in dipendenza del contratto 10-25 marzo 1916
debbero ritenersi indebiti ed eccessivi sotto un
duplice aspetto : 1) nella misura dei compensi sta-
biliti nel contratto stesso in confronto alle tarif-
fe correnti; 2) nei riguardi del modo con cui la
ditta ha dato esecuzione al contratto suddetto e si-
cusandosi a prestazioni di opere dovute, limitandole

compiendo atti ed omettendone in modo da esporre lo Stato a gravi perdite ;

Che ciò stante,riserbando ogni giudizio in ordine alla questione degli ammanchi dei materiali e alle conseguenti responsabilità la Commissione ritiene che facendo uso dei suoi poteri la misura dei compensi a favore della ditta Conti Giorgi debba essere ridotta del 50 per cento ;

Visto l'art.10 del Reg.4 maggio 1922 n°638 ;

P . Q . M .

Propone doversi dichiarare ~~che~~ la ditta CONTI GIORGI e C. di Genova nonchè i soci di essa in solido a restituire a favore dell'erario la somma di lire 3.163.256,49 a titolo di lucro indebito ed eccessivo sulle somme dichiarate come ricevute in pagamento del contratto 10-25 marzo 1916 salve rimborso delle spese vive da giustificarsi e con riserva di ogni altro addebito,e manda al Ministro del tesoro per la esecuzione della presente deliberazione.

Così deciso dalla Commissione Plenaria nella sua adunanza del 6 luglio 1922,

Il SEGRETARIO

Il PRESIDENTE



M. Mattioli

M. Mattioli

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di

- 1 - TANSINI ing. Mario, domiciliato in Milano, via San Maurizio 19, ovvero Via S. Marta 10
- 2 - SAPPIA Ezio, domiciliato in Genova Corso Torino n° 39
- 3 - DE MONACO ing. Domenico, domiciliato in Roma via Nicotera 10
nonchè
- 4 - CANDA cap. Ernesto, domiciliato a Quinto di Mare (Genova)

Visti gli atti e le relazioni ^{22-Gen-1922} sull'inchiesta dello Ufficio acciai rapidi e contratti, le proposte del Commissario delegato e della Sottocommissione e i verbali delle deliberazioni di questa in data 18-19 maggio 1922;

Intesa la relazione orale del Presidente ;

Ritenuto che in data 1° gennaio 1919 veniva dal capitano Canda Ernesto, capo dell'ufficio tecnico contratti del Ministero delle armi e munizioni, accettata la

proposta di acquisto di Kg 27.000 di acciaio corundum, eseguita per Kg 24.000, al prezzo di lire 9 - II e I4 il Kg per un importo complessivo di lire 275.000, proposta fattagli dalla ditta Tansini e per essa dai sunnominati Sappia e De Monaco, mentre lo stesso Canda due giorni ~~aveva~~ prima aveva ritenuto che per lo stesso acciaio il prezzo dalla stessa ditta offerto in lire 7,35 fosse eccessivo; ^{che tale acciaio} era stato fornito dalla Società Ilva al prezzo di lire 4,50 il Kg.;

Che al collaudo lo stesso acciaio era risultato essere di qualità secondaria non adatto all'uso indicato e malgrado ciò era stato per ordine del Canda, accettato e pagato dall'Amministrazione;

Che inoltre il suindicato Sappia agente del Tansini concludeva collo stesso Canda un contratto di fornitura di tonnellate 50 di acciaio fuso a lire II-I4 il Kg di cui sebbene la Commissione di collaudo rilevasse la qualità scaduta e il valore non superiore a lire 5,50 il Kg veniva per ordine del Canda disposto il ritiro e il pagamento in lire 609.919,50;

Che per le ragioni esposte nelle relazioni citate e nel verbale della Sottocommissione in data 18 maggio 1922 devesi ritenere che in ambo i due contratti ricorra il lucro eccessivo ed indebito per parte dei rispettivi contraenti e cointeressati nonchè la responsabilità anche pecuniaria e in solido del cap. Camda essendo risultato che egli agì con la consapevolezza del danno che dal suo operato derivava all'Amministrazione;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Proponè 1) dichiararsi tenuti i signori Tansini ing. Mario, Sappia Ezio, De Monaco ing. Domenico e Camda capitano Ernesto al pagamento in solido a favore dell'Erario dello Stato della somma di lire 110.518,80 a titolo di lucro indebito ed eccessivo in dipendenza della fornitura di acciaio corundum specificata in narrativa. 2) dichiararsi tenuti i predetti Sappia e Camda pure in solido al pagamento di lire 306.693,73 a titolo di lucro indebito ed eccessivo in dipendenza della fornitura di acciaio al carbonio specificata

in narrativa.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua
adunanza del giorno 10 giugno 1922, *e 23 Junho 1922,*

IL SEGRETARIO

J. Matteucci

IL PRESIDENTE

U. Marzani



Il Segretario Generale
M. M. M.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ING. F. BASTIANELLI E C. di Roma, rappresentata dall'ing. Filippo Bastianelli, domiciliata in Roma Corso d'Italia 19.

Visti gli atti, la relazione *Relazione 1894 e 19-7-1911* sulle officio e sui contratti di acciai rapidi ;

Viste le proposte del Commissario Delegato e della Sottocommissione, come al verbale in data 18 maggio 1922 ;

Intesa la relazione orale del Presidente ;

Ritenuto che con contratto 15 dicembre 1916 n°803 la ditta BASTIANELLI si obbligava alla trasformazione di ferro tungsteno in acciaio rapido per 160 tonnellate al prezzo di lire 13 la tonnellata; che con contratto 11 luglio 1917 n°1329 la stessa ditta crasi obbligata a fornire 310 tonnellate a lire 26 la tonnellata per le prime 100 tonnellate e a lire 25 per

le successive, comprendendo in esse il quantitativo del primo contratto; che la ditta sul quantitativo del primo contratto ha consegnato soltanto tonnellate 67.800 ;

Che calcolate il prezzo del tungsteno a lire 45 al Kg al 100%, concesso a titolo di cale di lavorazione il 2 per cento il prezzo del secondo contratto in lire 26 al Kg per Kg 67.880, importava lire 1.764.880, mentre secondo il primo contratto di trasformazione lo stesso quantitativo a lire 13 il Kg importava lire 882.440; onde il 22 per cento su Kg 67.880 = Kg 14.936 al prezzo di lire 45 importava lire 1.554.442; sicchè il prezzo del secondo contratto nella differenza in più di lire 210.428 rappresentò un lucro eccessivo non giustificato per la ditta, del quale deve essere ordinata la restituzione;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Propone deversì dichiarare tenuta la ditta ing. F. Ba-

stianelli e C. in persona dell'ing. Bastianelli Filippo
a restituire all'Erasio delle State la somma di lire
210.428 a titolo di lucro eccessivo in dipendenza del
contratto II luglio 1917 n°1329.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua
adunanza del 10 giugno 1922, e 25 Dicembre 1922.

IL SEGRETARIO

D. Mattei

IL PRESIDENTE

U. U.



U. U. Mattei

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della ditta GIOV. WEILL,
rappresentata da Weill Federico, domiciliato in Milano
via Edmondo De Amicis 43 e capitano CANDA ERNESTO
domiciliato in Quinto a Mare (Genova)

Visti gli atti e le relazioni sull'inchiesta
dell'ufficio e dei contratti di acciai rapidi;

Viste le proposte del Commissario Delegato e
della Settecommissione e i verbali di questa in data
18 maggio 1918;

Intesa la relazione orale del Presidente;

Ritenuto che il capitano Canda, capo dell'ufficio acciai rapidi accogliendo una proposta fatta
gli dalla ditta Weill per l'acquisto di 100 tonnellate
di acciaio ricotte inglese al prezzo di lire
5,35 al Kg, ed insistendo nella commessa, sebbene egli
sapesse che lo stesso acciaio si poteva avere dal
Governo inglese a prezzo molto inferiore, dava modo
al Weill di lucrare sul quantitativo fornito di 80
tonnellate per un importo totale di lire \approx 420.000, la

somma di lire 80.000, che come lucro eccessivo deve essere restituita dal Weill all'Erario dello Stato, dichiarandosi inoltre la responsabilità in solido del Canda, che consapevolmente produsse il vizio relativo pregiudizio alla Amministrazione.

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Propone dichiararsi tenuta la ditta Giuseppe WEILL in persona di Weill Federico, in solido col capitano Canda Ernesto, a restituire all'Erario dello Stato la somma di lire 80.000 a titolo di lucro eccessivo nella fornitura di acciaioripet ~~per~~ ricotte inglese di cui in narrativa.

Così deciso dalla Commissione plenaria alla ~~adunanza~~ ~~adunanza~~ del 10 giugno 1922, n. 23 ~~Discusse~~

IL SEGRETARIO

Quattrone

IL PRESIDENTE

V. W. arrolini



V. Fogliani Generale
Magagnoli

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA, PER LE SPESE DI GUERRA

=====

Nella inchiesta a carico di

VIOLA FURIO, domiciliato in Genova, via Luccoli 25

Visti gli atti e le relazioni sull'ufficio e i contratti di acciaio rapido; viste le proposte del Commissario delegato e della Sottocommissione, nonché il verbale di questa in data 19 maggio 1922;

Intesa la relazione orale del Presidente ;

Ritenuto che l'ufficio acciai rapidi dell'Amministrazione delle armi e munizioni con contratto in data 30 giugno 1916 conveniva con Viola Furio una fornitura di tonnellate 60 di ferro tungsteno in ragione di fr. 39,50 il Kg, mentre lo stesso ferro tungsteno era stato offerto dal Governo francese al nostro al prezzo di fr. 30 il Kg che era il prezzo corrente in quella epoca;

che, pur attribuendo al Viola una giusta percentuale di guadagno, questa non può commisurarsi in franchi

5 pari a lire 6,75, al Kg; onde il di più costituisce
lucro eccessivo;

che non avendo il Viola osservato nella esecuzione
del contratto, le norme del D.L. 8 marzo 1918 relative
alla provvista di valuta estera e al consenso del
Ministero del tesoro, deve tale lucro ritenere an-
che indebito;

Visto l'art. 10 del Reg. 24 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Propone dichiararsi tenuto Furio VIOLA a restituire
all'Erario dello Stato la somma di lire 405.000 a
titolo di lucro indebito ed eccessivo in dipenden-
za dei contratti 30 giugno 1916 per fornitura di
ferro tungsteno.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adu-
nanza del giorno 10 giugno 1922, c. 23

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di

ROCCATAGLIATA ATTILIO, domiciliato in Genova, via
Grefici 39

e 9. gennaio 1916
Visti gli atti, le relazioni sulla inchiesta dell'ufficio e dei contratti di acciaio rapido; viste le proposte del Commissario Delegato e della Sottocommissione nonché il relativo verbale di adunanza in data 19 maggio 1922 ;

Ritenuto che Roccatagliata Attilio, durante la esecuzione di due contratti di trasformazione di acciaio rapido in data 16 dicembre 1916 per tonnellate 70 e in data 20 dicembre 1917 per tonnellate 30 conclusi con l'Amministrazione delle armi e munizioni, ebbe a sottrarre abusivamente una quantità di ferro tungsteno valutata del valore non inferiore a lire 107.625, nonché a consegnare acciaio rapido di titolo inferiore a quello pattuito, con danno per l'Amministrazione contraente per l'importo di lire

264.000, come risulta dagli atti del relativo procedimento penale, nonché da prove testimoniali e peritali;

che intendendo la Commissione parlamentare, a prescindere dell'esito del procedimento penale, procedere al recupero dell'indebita come sopra accertata a carico del Roccatagliata ;

Viste l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P / Q / M /

Propone dichiararsi tenuto ROCCATAGLIATA Attilio al pagamento di lire 471.625 in favore dell'Erario dello Stato a titolo di lucri indebiti in dipendenza dei contratti in data 16 dicembre 1916 e 20 dicembre 1917 per acciaio rapido.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adunanza del giorno 10 giugno 1922. e

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Mazzanti